



AGENZIA DELLE ENTRATE

DICHIARAZIONE PER L'INTEGRAZIONE E DEFINIZIONE PER GLI ANNI PREGRESSI DEFINIZIONE DEI RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI

Artt. 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

I – ISTRUZIONI GENERALI	2
1. Premessa	2
2. Soggetti ammessi a presentare le dichiarazioni	2
3. Annualità integrabili e/o definibili	3
4. Versamenti definibili	4
5. Imposte e contributi integrabili e/o definibili	4
6. Effetti delle dichiarazioni integrative e delle definizioni dei ritardati od omessi versamenti	4
II – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE	7
III – MODALITÀ DI COMPILAZIONE	9
1. Frontespizio	9
2. Quadro A - Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi	11
3. Quadro B - Prospetto dei contributi previdenziali	18
4. Quadro C - Definizione automatica per gli anni pregressi	19
5. Quadro D - Regolarizzazione delle strutture contabili	29
6. Quadro E - Definizione ritardati/omessi versamenti	29
7. Quadro F - Prospetto degli importi da versare	31
8. Quadro G - Prospetti di versamento per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma riservata	35

TABELLE

I – ISTRUZIONI GENERALI

1. PREMESSA

La legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, al capo II, recante "Disposizioni in materia di concordato", ha previsto, tra l'altro, agli artt. 8, 9 e 14 particolari misure finalizzate ad agevolare la definizione delle situazioni pregresse e delle pendenze in materia di imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore aggiunto, imposta sul patrimonio netto.

Inoltre, l'articolo 9-bis della predetta legge n. 289 del 2002, introdotto dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, ha previsto la definizione dei ritardati od omessi versamenti.

La predetta normativa è stata oggetto di successive modifiche ad opera:

- della legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;
- del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59;
- del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212;
- del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
- della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

Il presente modello è utilizzabile per la presentazione delle dichiarazioni di cui:

- all'articolo 8, riguardante l'integrazione degli imponibili;
- all'articolo 9, recante le modalità di definizione automatica;
- all'articolo 9-bis, concernente la definizione dei ritardati od omessi versamenti di imposte e ritenute;
- all'articolo 14, recante disposizioni per la regolarizzazione delle scritture contabili.

L'integrazione, la definizione e la regolarizzazione si perfezionano mediante il versamento dell'importo dovuto entro le scadenze prefissate.

È esclusa la compensazione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.

Le maggiori imposte e contributi versati a seguito della presente dichiarazione non sono in ogni caso deducibili. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta.

Per effetto delle suddette disposizioni modificative della legge n. 289 del 2002, il presente modello può essere utilizzato da coloro che intendono:

- accedere per la prima volta alle ipotesi di definizione di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge n. 289 del 2002;
- modificare e/o integrare la dichiarazione di definizione precedentemente presentata;
- accedere alle ipotesi di definizione per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 introdotte dalla legge n. 350 del 2003;
- modificare e/o integrare le dichiarazioni di definizione precedentemente presentate ed aderire alla definizione per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002.

Tutte le norme richiamate nel modello e nelle istruzioni relative al TUIR, si intendono riferite al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

2. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE DICHIARAZIONI

Possono avvalersi delle disposizioni agevolative di cui agli articoli 8 e 9 tutti i soggetti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.

Sono, in particolare, ammessi a presentare le dichiarazioni:

- le persone fisiche
- le imprese familiari
- le società semplici
- le società in nome collettivo

Istruzioni per la compilazione

- le società in accomandita semplice
- le società di armamento
- le società di fatto
- le aziende coniugali gestite o meno in forma societaria
- le associazioni tra artisti o professionisti
- le società per azioni
- le società in accomandita per azioni
- le società a responsabilità limitata
- le società cooperative
- le società di mutua assicurazione
- gli enti commerciali
- gli enti non commerciali
- le società e gli enti non residenti
- i sostituti d'imposta, ossia i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte e al versamento delle stesse, di cui al titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Gli eredi possono presentare le dichiarazioni per definire la posizione tributaria dei loro dante causa anche avvalendosi, eventualmente, della proroga di sei mesi di cui agli artt. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 35-bis del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633.

La dichiarazione dovrà essere presentata singolarmente da ciascun coniuge, anche nell'ipotesi in cui l'originaria sia stata prodotta in forma congiunta.

Si precisa che i sostituti d'imposta non possono avvalersi delle disposizioni agevolative di cui all'art. 9, in quanto le ritenute sono escluse dalla definizione automatica ivi prevista.

Possono, inoltre, compilare il presente modello i soggetti titolari di reddito d'impresa che intendono effettuare la regolarizzazione delle scritture contabili di cui all'art. 14.

Inoltre, tutti i predetti soggetti sono ammessi a definire i ritardati od omessi versamenti secondo le disposizioni dell'art. 9-bis.

3. ANNUALITÀ INTEGRABILI E/O DEFINIBILI

Possono essere oggetto d'integrazione e/o definizione i periodi d'imposta per i quali **le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003**.

In particolare, possono essere oggetto d'integrazione e/o definizione:

- ai fini delle imposte sui redditi, delle altre imposte e dei contributi, i periodi d'imposta compresi tra il 1997 e il **2002**, se coincidenti con l'anno solare;
- ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli anni dal 1998 al **2002**.

In caso di dichiarazioni omesse sono suscettibili di definizione anche i periodi di imposta 1996 per le imposte sui redditi e 1997 per l'IVA.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, la definizione automatica deve interessare tutti i periodi d'imposta, ivi compresi quelli per i quali è stata omessa la presentazione della dichiarazione. Inoltre ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, i contribuenti possono tener conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, purché presentate entro il 30 settembre 2002.

Relativamente al periodo di imposta 2002, i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, possono avvalersi delle suddette disposizioni agevolative sulla base delle dichiarazioni originarie presentate.

Devono essere inclusi nella richiesta di definizione automatica anche i periodi d'imposta per i quali il contribuente non era tenuto a presentare la dichiarazione stessa perché, ad esempio, non era stato prodotto alcun reddito.

Ovviamente non sussiste l'obbligo di includere nella definizione automatica i periodi di imposta per i quali il contribuente, persona fisica o soggetto diverso dalla persona fisica, non aveva la soggettività passiva tributaria (si pensi, ad esempio, ai periodi antecedenti la costituzione di una società o successivi al suo scioglimento).

Per effetto della riapertura dei termini entro cui effettuare le definizioni di cui agli artt. 8, 9, 9-bis e 14 della legge n. 289 del 2002 nonché delle modifiche normative intervenute, il contribuente con il presente modello può:

- A) accedere per la prima volta ai suddetti istituti definatori con riferimento alle annualità dal 1996 al 2002;**
- B) modificare e/o integrare la dichiarazione di definizione precedentemente presentata. In tal caso, può correggere errori commessi in precedenza e/o integrare le dichiarazioni già presentate ed, in particolare:**
 - per quanto riguarda la correzione di errori,
 - presentare dichiarazioni che correggono gli errori contenuti nelle precedenti;

Istruzioni per la compilazione

- integrare versamenti eventualmente eseguiti in misura inferiore a quella dovuta per il perfezionamento della definizione;
- correggere entrambi i predetti errori se commessi contemporaneamente;
- per quanto riguarda l'integrazione della dichiarazione,
 - far valere nuove opzioni definitorie che determinino un ampliamento degli effetti complessivi delle sanatorie;

C) accedere alle ipotesi di definizione per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 qualora ne sussistano i presupposti;

D) modificare e/o integrare le dichiarazioni di definizione precedentemente presentate ed, al contempo, estendere i benefici al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002.

Si precisa che i soggetti che hanno effettuato, per lo stesso settore impositivo, la definizione automatica per gli anni pregressi di cui all'art. 9 della legge n. 289 del 2002, non possono, relativamente al periodo d'imposta 2002, avvalersi delle disposizioni degli artt. 7 e 8 della citata legge.

4. VERSAMENTI DEFINIBILI

I soggetti interessati alla definizione dei ritardati od omessi versamenti:

- provvedono ad effettuare entro il **16 marzo 2004** i pagamenti delle imposte o delle ritenute non iscritte in ruoli, **dovute alla data del 1° gennaio 2004**;
- provvedono al pagamento delle imposte e delle ritenute non versate iscritte in ruoli già emessi **alla data del 1° gennaio 2004**, limitatamente alle rate non ancora scadute.

Particolari modalità sono previste nelle ipotesi in cui i predetti soggetti dimostrino che le imposte e le ritenute originarie non sono state versate per fatto doloso di terzi denunciato anteriormente al 31 dicembre 2002 all'autorità giudiziaria.

5. IMPOSTE E CONTRIBUTI INTEGRABILI E/O DEFINIBILI

Possono essere oggetto d'integrazione e/o definizione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge, le imposte e contributi seguenti:

- l'IRPEF e le relative addizionali;
- l'IRPEG;
- le imposte sostitutive;
- l'ILOR;
- l'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
- l'IVA;
- l'IRAP;
- il contributo straordinario per l'Europa.

Possono, inoltre essere oggetto d'integrazione di cui all'art. 8:

- i contributi previdenziali;
- il contributo al servizio sanitario nazionale;
- le ritenute alla fonte;
- i redditi soggetti a tassazione separata;
- i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero.

Sono, altresì, definibili ai sensi dell'art. 9-bis le imposte e le ritenute sopra indicate, ad esclusione dei contributi previdenziali.

6. EFFETTI DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DELLE DEFINIZIONI DEI RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI

L'Amministrazione finanziaria procederà nei modi ordinari alla liquidazione della dichiarazione originaria ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.

Le eventuali variazioni dei dati dichiarati (ad esempio, maggiori imposte lorde) per effetto della liquidazione della dichiarazione originaria sono irrilevanti ai fini del calcolo delle maggiori

somme dovute a seguito di definizione e/o integrazione, tale calcolo deve pertanto essere riferito ai dati originari dichiarati dal contribuente.

La dichiarazione integrativa non può essere utilizzata per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni, detrazioni e agevolazioni non richieste in precedenza.

Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni previste dagli articoli da 7 a 9 della legge, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di accertamento e rettifica di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 57 del D.P.R. 633 del 1972 sono prorogati di due anni.

Si rammenta che ai sensi del comma 2-septies dell'art. 1 del D.L. n. 143 del 2003, come modificato dalla legge di conversione n. 212 del 2003, l'esclusione della punibilità opera anche nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i reati indicati negli artt. 8, comma 6, lett. c), 9, comma 10, lett. c), e 15, comma 7, della legge n. 289 del 2002, anche quando le procedure di sanatoria, alle quali è riferibile l'effetto di esclusione della punibilità, riguardano contribuenti diversi dalle persone fisiche e da questi sono perfezionate.

6.1

Articolo 8

INTEGRAZIONE DEGLI IMPONIBILI PER GLI ANNI PREGRESSI

Il perfezionamento della dichiarazione integrativa di cui all'art. 8 comporta una consistente limitazione del potere di accertamento nonché l'estinzione delle sanzioni amministrative in materia tributaria e previdenziale e l'esclusione della punibilità per alcuni reati tributari e comuni. In particolare:

Preclusione dell'accertamento

Per ciascun periodo d'imposta è preclusa l'azione accertatrice limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati di una franchigia del 100 per cento.

Il comma 6 dello stesso art. 8 prevede che per i sostituti d'imposta la franchigia sia del 50% delle maggiori ritenute indicate nella dichiarazione integrativa.

Le maggiori imposte e ritenute dovute a seguito di accertamenti relativi ad annualità oggetto di integrazione sono limitate all'eccedenza rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili integrati e all'eccedenza rispetto all'IVA e alle ritenute, aumentate della relativa franchigia.

Ai sensi del comma 7 la franchigia non opera per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero oggetto d'integrazione a norma del comma 5.

Estinzione delle sanzioni amministrative in materia tributaria e previdenziale

È prevista, in relazione ai maggiori redditi integrati aumentati della franchigia, per ciascuna imposta integrata e per ciascun periodo d'imposta, l'estinzione delle sanzioni amministrative in materia tributaria e previdenziale.

L'estinzione opera sia con riguardo alle sanzioni principali sia a quelle accessorie.

Inoltre, qualora si provveda ad integrare i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero ai sensi del comma 5 dello stesso art. 8, nonché alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero ai sensi dell'art. 14, comma 4, non sono applicabili le sanzioni previste dalle disposizioni riguardanti il monitoraggio fiscale di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Esclusione della punibilità

L'integrazione degli imponibili comporta l'esclusione della punibilità per i reati indicati dall'art. 8, commi 6 e 7, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.

L'esclusione non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione.

Interposizione di persone

Gli effetti della dichiarazione integrativa si estendono, ai sensi del comma 8 dell'art. 8, anche ai soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.

INTEGRAZIONE AI FINI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI

La dichiarazione integrativa esplica effetti ai fini contributivi e previdenziali con duplice valenza:

- in relazione alla posizione individuale del contribuente, qualora l'integrazione riguardi tipologie di redditi soggetti a contribuzione (ad esempio, redditi di impresa o di lavoro autonomo), il maggior reddito assume efficacia anche ai fini della definizione dei contributi dovuti;
- in relazione alla posizione del sostituto d'imposta, qualora l'integrazione riguardi redditi imputabili a percipienti da assoggettare a contribuzione previdenziale.

Istruzioni per la compilazione

In presenza delle suddette ipotesi, il dichiarante dovrà evidenziare nel quadro A, per ciascuna annualità, la maggiore base contributiva complessivamente emersa e i relativi maggiori contributi. La maggiore base contributiva ed i maggiori contributi dovranno costituire oggetto di analitica esposizione nel successivo quadro B, dove dovranno essere evidenziati gli Enti e le Casse previdenziali destinatari delle somme.

Le singole posizioni contributive saranno oggetto di definizione in base alle istruzioni che le Casse e gli Enti previdenziali interessati, destinatari delle somme, riterranno opportuno emanare.

6.2

Articolo 9

DEFINIZIONE AUTOMATICA PER GLI ANNI PREGRESSI

Il perfezionamento della definizione automatica di cui all'art. 9 preclude all'Amministrazione finanziaria, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, ogni possibilità di esperire accertamenti in rettifica o d'ufficio, limitatamente alle annualità ed al settore impositivo oggetto della definizione.

In particolare:

Estinzione delle sanzioni amministrative tributarie

La definizione automatica determina l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie, relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione.

Esclusione della punibilità

La definizione comporta l'esclusione della punibilità per i reati indicati dall'art. 9, comma 10, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.

L'esclusione non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione.

6.3

Articolo 9-bis

DEFINIZIONE DEI RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI

I pagamenti delle imposte o delle ritenute **dovute alla data del 1° gennaio 2004**, qualora vengano effettuati entro il **16 marzo 2004** comportano la non applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Le somme da versare devono essere maggiorate a titolo di interessi, a decorrere dalla data di scadenza dell'originario termine di versamento del 3% annuo.

Per i ruoli emessi alla data del 1° gennaio 2004, la definizione si perfeziona con il versamento delle somme iscritte a ruolo entro la scadenza prevista per legge. Sulla base dell'apposita dichiarazione l'Amministrazione finanziaria provvederà, quindi, allo sgravio delle sanzioni relative alle imposte e ritenute iscritte a ruolo, fermo restando che sono dovuti gli interessi iscritti.

In presenza di iscrizione a ruolo, le predette sanzioni non sono dovute anche relativamente alle rate scadute al **1° gennaio 2004** se gli interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato all'autorità giudiziaria **anteriamente alla data del 31 dicembre 2002**.

In tal caso, per le somme relative alle sanzioni pagate anteriormente al **1° gennaio 2004**, il contribuente potrà presentare istanza di rimborso.

6.4

Articolo 14

REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

I soggetti che presentano la dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 8, possono specificare in un apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni integrative. I medesimi soggetti possono regolarizzare senza ulteriori oneri le scritture contabili, sulla base delle quantità e dei valori evidenziati nel prospetto di cui sopra e correlati agli imponibili, maggiori imponibili o minori perdite oggetto di integrazione. A tal fine, i contribuenti devono apportare le conseguenti variazioni nell'inventario, rendiconto o bilancio chiuso al **31 dicembre 2003**, ovvero, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, in quelli relativi al periodo d'imposta in corso alla predetta data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni.

Gli stessi soggetti possono anche procedere, intervenendo nel bilancio o rendiconto chiuso al **31 dicembre 2003**, o in corso a tale data e sempre senza ulteriori oneri, ad eliminare le attività e passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi.

Inoltre, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 gli stessi soggetti, con riferimento a redditi ed imponibili conseguiti all'estero, possono effettuare la regolarizzazione contabile delle corrispondenti attività detenute all'estero **alla data del 31 dicembre 2002**.

Coloro che hanno aderito alla definizione automatica di cui all'art. 9 possono anch'essi procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili. In particolare, tali soggetti, nel bilancio,

Istruzioni per la compilazione

inventario o rendiconto chiuso al **31 dicembre 2003** o in quello in corso a tale data, possono sia eliminare attività o passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi, sia iscrivere attività in precedenza omesse o parzialmente omesse; in tale ultimo caso, sui valori o maggiori valori dei beni iscritti, è dovuta un'imposta sostitutiva del 6 per cento.

La regolarizzazione ai fini fiscali comporta:

- a) per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa di cui all'art. 8 della legge, le **attività ed i maggiori valori** evidenziati nell'apposito prospetto si considerano riconosciuti ai fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il riconoscimento ha effetto a partire dai periodi d'imposta successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione integrativa di cui all'art. 8, salvo che non siano oggetto di accertamento o rettifica di ufficio (art. 14, comma 2);
- b) per i soggetti che hanno regolarizzato attività detenute all'estero, di cui all'art. 8, comma 5 della legge, le nuove attività si considerano riconosciute ai fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello chiuso o in corso al **31 dicembre 2003** (art. 14, comma 4);
- c) per i soggetti che si sono avvalsi della definizione automatica di cui all'art. 9 della legge e hanno proceduto alla regolarizzazione delle scritture contabili, i maggiori valori si considerano riconosciuti ai fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello chiuso o in corso al **31 dicembre 2003** (art. 14, comma 5), a condizione che i soggetti si siano avvalsi della definizione relativamente alle imposte sui redditi. Quindi la regolarizzazione non opera nel caso di soggetti che abbiano usufruito della definizione ai soli fini dell'IVA.

In relazione alle ipotesi di cui alle lett. b) e c), la cessione a titolo oneroso, l'assegnazione ai soci o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attività regolarizzate ed assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo periodo d'imposta successivo a quello chiuso o in corso al **31 dicembre 2003** comporta l'insorgere di un componente positivo. In questo caso al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione è attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.

La modifica normativa introdotta dall'art. 1, comma 2-duodecies, del D.L. n. 143 del 2003 all'art. 14, comma 5, della legge n. 289 del 2002 consente di procedere all'iscrizione in contabilità anche di attività in precedenza "parzialmente omesse".

II - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Modalità di presentazione

Il modello può essere presentato in forma non riservata ovvero in forma riservata, per le dichiarazioni relative sia all'integrazione degli imponibili sia alla definizione automatica per gli anni pregressi. Nei casi di dichiarazione per la definizione dei ritardati od omessi versamenti, la presentazione deve avvenire sempre in forma non riservata.

La presentazione in forma non riservata deve avvenire in via telematica, per tutte le annualità oggetto di integrazione e/o definizione, utilizzando il servizio Internet o Entratel secondo le modalità ordinarie, mediante la trasmissione diretta da parte dell'interessato o tramite un intermediario abilitato.

La presentazione in forma riservata deve essere effettuata utilizzando soltanto il modello cartaceo il quale deve essere consegnato ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale secondo le modalità di seguito illustrate.

Reperibilità del modello

Il modello è reperibile in formato elettronico nei siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it, dai quali può essere prelevato gratuitamente.

Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del provvedimento che ne ha disposto l'approvazione. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Termini di presentazione

La dichiarazione in forma non riservata deve essere prodotta entro il mese successivo a quello in cui deve essere effettuato il versamento, ossia entro il 30 aprile 2004, mentre la dichiarazione in forma riservata deve essere presentata entro il 16 marzo 2004.

Istruzioni per la compilazione

Ai soli fini della dichiarazione integrativa, le persone fisiche che detengano anche redditi prodotti in forma associata, possono procedere alla presentazione **entro il mese successivo a quello in cui tali soggetti devono effettuare il versamento, ossia entro il 30 giugno 2004** qualora le società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare abbiano presentato la dichiarazione dandone comunicazione al soggetto partecipante entro il **16 aprile 2004**.

Termini di pagamento

Il contribuente, che per la definizione degli adempimenti e degli obblighi di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 si avvale delle disposizioni concernenti la riapertura dei termini presentando la relativa dichiarazione, deve comunque effettuare i versamenti utili entro il 16 marzo 2004, a prescindere dalla modalità adottata per la presentazione della dichiarazione. Per le persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata di cui all'art. 8, comma 11, secondo periodo, il termine per il versamento utile è fissato al 17 maggio 2004.

Presentazione in via telematica

La dichiarazione è presentata in via telematica direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, per tutte le annualità oggetto di definizione.

La trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione può essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il dichiarante appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50% del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti);
- avvalendosi di un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, al quale si può consegnare la dichiarazione per l'invio telematico.

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

In caso di presentazione tramite un intermediario, quest'ultimo deve rilasciare al dichiarante l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Si ricorda che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate e la prova dell'avvenuta presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia in via telematica che attesta l'avvenuto ricevimento della dichiarazione.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione è effettuata secondo le specifiche tecniche approvate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Presentazione in forma riservata

La dichiarazione può essere presentata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, e dell'art. 9, comma 1, in forma riservata agli uffici postali e alle banche convenzionate.

Si ricorda che il termine del 16 marzo 2004 stabilito per il versamento, che, peraltro, in tale ipotesi non può essere oggetto di rateizzazione, coincide con quello di presentazione della dichiarazione riservata.

La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta da corrispondenza, priva delle indicazioni del destinatario e del mittente, sulla quale devono essere apposti esclusivamente il codice fiscale del dichiarante e la dicitura, in caratteri evidenti: "DICHIARAZIONE RISERVATA - Legge 27 dicembre 2002 n. 289".

La dichiarazione deve essere prodotta in due esemplari. La prova dell'avvenuta presentazione è costituita dall'esemplare della dichiarazione restituito al dichiarante con apposti la data ed il timbro del soggetto che la riceve.

Qualora sia stata presentata una precedente dichiarazione di definizione per gli anni pregressi in forma riservata che, per effetto delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 2-quater, del D.L. n. 143 del 2003, comporti l'insorgenza del diritto al rimborso di quanto versato in eccesso, il contribuente ha l'onere di presentare una nuova dichiarazione riservata.

Tale dichiarazione deve essere presentata allo stesso soggetto al quale è stata prodotta la precedente. Si precisa che la dichiarazione non può essere presentata in forma riservata nel caso di definizione dei ritardati od omessi versamenti di cui all'art. 9-bis.

Inoltre, la dichiarazione non può essere presentata in forma riservata dai soggetti che hanno omissso le dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta **ovvero le dichiarazioni non siano state prodotte entro il 31 ottobre 2003**.

III - MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Il modello è composto:

- dal frontespizio;
- dal quadro A, relativo all'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (art. 8);
- dal quadro B, concernente il prospetto dei contributi previdenziali;
- dal quadro C, concernente la definizione automatica per gli anni pregressi (art. 9);
- dal quadro D, riguardante la regolarizzazione delle scritture contabili (art. 14);
- dal quadro E, definizione dei ritardati od omissi versamenti (art. 9-bis);
- dal quadro F, relativo al prospetto degli importi da versare;
- dal quadro G, concernente i prospetti di versamento per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma riservata.

Poiché le dichiarazioni originarie sono state generalmente redatte in lire, gli importi rilevanti ai fini della presente dichiarazione devono essere convertiti in euro applicando gli ordinari criteri di arrotondamento.

Si precisa che i sostituti, in relazione agli importi da indicare nella specifica sezione del quadro A, non devono applicare il criterio del troncamento, ma quello ordinario di arrotondamento all'unità di euro. Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere espressi in unità di euro, con arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 3.230,50 diventa 3.231,00; 3.230,49 diventa 3.230,00).

Nei casi in cui la dichiarazione sia presentata in forma riservata e redatta manualmente, il codice fiscale deve essere indicato solo nel frontespizio e nei prospetti del quadro G.

Il contribuente che abbia presentato una precedente dichiarazione, ai sensi degli artt. 8, 9 e 14 della legge n. 289 del 2002, e che intende integrare e definire il periodo di imposta 2002 non deve ripetere i dati relativi alle annualità della dichiarazione originaria.

Qualora invece intenda modificare in tutto o in parte un istituto definitorio oggetto della dichiarazione precedente, deve riportare i dati, ancorché non modificati, presenti nella dichiarazione originaria. Conseguentemente, i dati relativi agli altri istituti definitivi non oggetto di modifica o integrazione non devono essere riportati nella nuova dichiarazione.

1. FRONTESPIZIO

Il frontespizio è composto da due facciate:

- la prima contiene l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- la seconda contiene i dati identificativi del contribuente e del soggetto che effettua la presentazione telematica.

Tipo di dichiarazione

Nel riquadro va precisato, barrando l'apposita casella, se la dichiarazione viene presentata in forma riservata.

Se il contribuente presenta la dichiarazione per integrare i redditi prodotti in forma associata a seguito di comunicazione da parte del soggetto partecipato, deve essere barrata la relativa casella.

Qualora con la presente dichiarazione si intende correggere e/o integrare la dichiarazione di definizione precedentemente presentata con il modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 25 febbraio 2003, pubblicato sul Supplemente ordinario n. 36 alla G.U. n. 56 dell'8 marzo 2003, va barrata la casella "Dichiarazione modificativa".

Nel caso in cui il contribuente abbia aderito nei termini precedentemente fissati agli istituti definitivi di cui agli artt. 8, 9, 9-bis e 14 della legge n. 289 del 2002 e con la presente dichiarazione intenda definire il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, va barrata la casella "Anno 2002".

Se con la presente dichiarazione si intende correggere e/o integrare la dichiarazione di definizione precedentemente presentata e, al contempo, aderire alla definizione per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, vanno barrate entrambe le caselle "Dichiarazione modificativa" e "Anno 2002".

Se, invece, con la presente dichiarazione il contribuente si avvale per la prima volta dei suddetti istituti definitivi, ovvero accede per la prima volta ad un istituto definitorio diverso da quello oggetto della precedente dichiarazione, non deve barrare, né la casella "Dichiarazione modificativa", né la casella "Anno 2002". Le somme già versate in base alla precedente dichiarazione non possono essere scomputate da quelle dovute a seguito della

Istruzioni per la compilazione

presente dichiarazione. Ad esempio, qualora sia stata precedentemente prodotta una dichiarazione per l'integrazione di cui all'art. 8 della legge n. 289 del 2002 e con la presente si intenda effettuare una definizione automatica ai sensi dell'art. 9, nel frontespizio non va barrata alcuna casella in quanto le due dichiarazioni hanno autonoma validità.

Dati relativi al contribuente

Nel riquadro va indicato il codice fiscale e, se attribuito, il numero di partita IVA, nonché il cognome, nome o denominazione del contribuente.

Nella casella "Codice di stato" va indicato il codice relativo alla situazione esistente al momento della presentazione della dichiarazione, desunto dalla tabella seguente:

CODICI DI STATO

- 1 – soggetto in normale attività
- 2 – soggetto in liquidazione per cessazione di attività
- 3 – soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
- 4 – soggetto estinto

La casella "Imprenditori agricoli" va barrata dalle imprese agricole titolari esclusivamente di reddito agrario determinato ai sensi dell'art. 29 del Tuir e delle imprese di allevamento di cui all'art. 78 del Tuir.

Dati relativi alle persone fisiche

Le persone fisiche devono indicare la data e il luogo di nascita, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale, nonché il sesso barrando l'apposita casella.

Altri soggetti

I soggetti diversi dalle persone fisiche devono indicare nella casella relativa alla natura giuridica del contribuente il codice desunto dalla tabella seguente:

NATURA GIURIDICA

SOGGETTI RESIDENTI

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a) e b), del TUIR

25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento
27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
51. Condomini
53. Fondazioni bancarie di cui all'art. 12 del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e successive modifiche

SOGGETTI NON RESIDENTI

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni

Vanno riportati, inoltre, i dati relativi alla sede legale e, se diverso, anche il domicilio fiscale.

Operazioni straordinarie

Nel caso in cui siano state effettuate operazioni straordinarie (fusione, scissione, trasformazione, ecc.), va riportato il codice fiscale e il numero della partita IVA del soggetto che

Istruzioni per la compilazione

presenta la dichiarazione nonché la data dell'operazione. Ad esempio, in caso di operazione di fusione per incorporazione, nel campo dati relativi al contribuente vanno indicati i dati della società fusa, mentre nel campo operazioni straordinarie vanno riportati i dati del soggetto risultante della fusione.

Dati relativi al rappresentante legale o a chi presenta la dichiarazione per altri

Il riquadro deve contenere i dati relativi al rappresentante legale della società o ente dichiarante o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o al rappresentante negoziale che sottoscrive la presente dichiarazione.

Per le persone fisiche, questo riquadro deve essere compilato dai soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri (erede, tutore, curatore fallimentare, ecc.). In questo caso nel riquadro "Persone fisiche" vanno riportati i dati anagrafici del contribuente a cui si riferisce la dichiarazione, mentre nel presente riquadro, le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella codice carica il codice corrispondente alla propria qualifica.

Per quanto riguarda il codice di carica si veda la tabella seguente.

CODICI DI CARICA

- 1 – rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
- 2 – rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
- 3 – curatore fallimentare
- 4 – commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
- 5 – commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante, dei beni sequestrati;
- 6 – rappresentante fiscale di soggetto non residente
- 7 – erede del contribuente
- 8 – liquidatore (liquidazione volontaria)
- 9 – rappresentante della società beneficiaria (scissione) ovvero della società incorporante (fusione)
- 10 – amministratore di condominio
- 11 – condomino
- 12 – per conto di una pubblica amministrazione
- 13 – commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Firma della dichiarazione

Il riquadro è riservato alla firma della dichiarazione e contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati.

Nel caso di presentazione in forma riservata, il dichiarante deve inoltre apporre la propria firma anche negli appositi spazi dei prospetti di versamento del quadro G.

Impegno alla presentazione telematica

In caso di presentazione telematica gli intermediari abilitati alla trasmissione sono tenuti a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da loro predisposta. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del suo codice fiscale, deve essere quindi riportata nel presente riquadro.

Inoltre, deve essere indicato se la dichiarazione che l'intermediario si impegna a presentare in via telematica è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante, barrando la relativa casella.

Sezione riservata alla banca e all'ufficio postale

Questa Sezione deve essere compilata esclusivamente dalla banca o dall'ufficio postale qualora la dichiarazione sia presentata in forma riservata.

2. QUADRO A - INTEGRAZIONE DEGLI IMPONIBILI PER GLI ANNI PREGRESSI **(art. 8 della legge n. 289 del 2002)**

Il presente quadro è compilato dai soggetti che intendano avvalersi dell'art. 8 per integrare le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali **le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003.**

Non è possibile procedere all'integrazione qualora:

- alla data di entrata in vigore **della legge n. 289 del 2002 e relativamente all'anno 2002 della legge n. 350 del 2003** sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'art. 5 del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge;
- alla data di entrata in vigore **della legge n. 289 del 2002 e relativamente all'anno 2002 della legge n. 350 del 2003** siano divenuti definitivi gli avvisi di accertamento di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero all'art. 54, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, a meno che il contribuente non versi entro la prima data di pagamento degli importi dovuti per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale con esclusione delle sanzioni e degli interessi;
- alla data di presentazione della dichiarazione integrativa il contribuente abbia avuto formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale per i reati indicati alla lettera c), del comma 6 dell'art. 8.

Si fa presente che il contribuente ha comunque la facoltà di procedere all'integrazione per i periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi gli avvisi di accertamento diversi da quelli di cui agli articoli 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.

Il quadro A può essere utilizzato per integrare sia una dichiarazione validamente presentata che una dichiarazione omessa; inoltre può essere utilizzato anche dai soggetti che intendano fare emergere i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero. Si considerano conseguiti all'estero i redditi di qualsiasi fonte imponibili in Italia, percepiti direttamente all'estero dal soggetto che si avvale della regolarizzazione attraverso i quali, con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, sono state costituite attività o realizzati investimenti all'estero. Non rientrano, invece, nell'ambito della definizione le somme trasferite all'estero costituite da redditi o imponibili realizzati in Italia e sottratti ad imposizione. In tal caso, infatti, si tratta di redditi imponibili percepiti in Italia e successivamente al loro realizzo trasferiti all'estero.

Il quadro è diviso per anno d'imposta; nell'ambito di ogni anno sono previste sezioni distinte per tipologia impositiva.

L'integrazione può riguardare singole annualità e singoli settori impositivi, di conseguenza il contribuente deve compilare esclusivamente le annualità e i settori impositivi che intende integrare.

Si precisa che:

- a) a pena di nullità della dichiarazione integrativa i maggiori importi complessivamente dovuti per ciascun periodo d'imposta, con esclusione degli importi dovuti per l'integrazione a fini contributivi e per la regolarizzazione dei redditi e degli imponibili detenuti all'estero, devono essere almeno pari a 300 euro;
- b) i dati emergenti dalle dichiarazioni integrative sono rilevanti anche ai fini della spettanza di particolari regimi impositivi. Ad esempio se si integra l'imponibile originariamente assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'art. 14 della legge n. 388 del 2000, si deve tener conto che qualora i ricavi o compensi superino i limiti previsti, l'intero imponibile va assoggettato a tassazione ordinaria;
- c) può essere integrata qualsiasi tipologia di contributi previdenziali comunque correlati al maggiore imponibile a prescindere dalla determinabilità nelle dichiarazioni originarie. Ne consegue che oltre ai contributi previdenziali dell'INPS, sono integrabili anche i contributi di altri Enti e Casse previdenziali.
Al fine di attribuire i maggiori contributi integrati all'Ente o Cassa previdenziale di competenza occorre compilare il quadro B;
- d) la sezione sostituti può essere compilata dai soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973. Tale sezione deve essere utilizzata anche per integrare le imposte sostitutive sui redditi finanziari da dichiarare nei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta o nel quadro RZ delle dichiarazioni dei redditi dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1, del TUIR. Sarà cura del contribuente conservare un prospetto con l'indicazione analitica degli imponibili integrati e delle maggiori imposte dovute;
- e) per l'integrazione dei redditi soggetti a tassazione separata, nella colonna "Maggiori imposte" dovrà essere indicato l'importo calcolato sull'imponibile integrato, mediante autoliquidazione. Ad esempio per calcolare l'imposta in base all'aliquota media del biennio precedente, si procede nel modo seguente:
 1. si determina il reddito medio dividendo per due la somma degli imponibili del biennio precedente;
 2. si calcola l'imposta su tale reddito, applicando le aliquote per scaglioni vigenti nell'anno di imposizione;

Istruzioni per la compilazione

3. si ottiene l'aliquota media dividendo l'imposta sul reddito medio per il reddito medio stesso;
4. l'aliquota media così determinata è applicata al reddito da assoggettare a tassazione separata.

Si precisa che i soggetti titolari di redditi d'impresa che presentano la dichiarazione integrativa possono, relativamente a tali redditi, regolarizzare con effetti fiscali nuovi elementi attivi e passivi, compilando un apposito prospetto.

Il prospetto deve, separatamente per ogni annualità, indicare in modo distinto i nuovi elementi attivi e passivi e le variazioni di elementi attivi e passivi già esistenti da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili e le minori perdite.

Il prospetto deve evidenziare la correlazione esistente tra tali attività e gli imponibili oggetto di integrazione.

L'integrazione deve riguardare sia la consistenza dell'attività nel periodo d'imposta in cui si intende farla emergere, sia i relativi frutti nei periodi d'imposta successivi.

Le attività e i maggiori valori evidenziati nel prospetto e già oggetto d'integrazione d'imponibile, possono essere regolarizzati contabilmente senza ulteriori oneri. I contribuenti a tal fine, devono apportare le conseguenti variazioni nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al **31 dicembre 2003**, ovvero in quelli in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni.

In presenza di esercizio non coincidente con l'anno solare di durata uguale o superiore a dodici mesi, va compilata la sezione Redditi relativa all'annualità in cui si è chiuso l'esercizio.

CASI PARTICOLARI DI PERIODI D'IMPOSTA

Per le annualità nelle quali coesistono più periodi d'imposta chiusi nel medesimo anno solare, occorre compilare l'apposita casella "Casi particolari", posta in corrispondenza di ciascuna annualità. In tal caso, va indicato:

- codice 1 – Integrazione di un singolo periodo d'imposta;
- codice 2 – Integrazione di più periodi d'imposta.

Ad esempio, un soggetto che abbia un periodo d'imposta 1/1/1999 – 30/6/1999 ed il successivo 1/7/1999 – 31/12/1999 ed intenda integrare la dichiarazione relativa ad uno solo dei periodi considerati, deve indicare il codice 1 nell'apposita casella dell'anno 1999, procedendo all'integrazione nei modi ordinari.

Qualora invece, intenda integrare le dichiarazioni relative ad entrambi i periodi, deve indicare il codice 2 nella suddetta casella, procedendo alla compilazione nel modo di seguito descritto.

Nella casella "Codice situazione tributaria" va indicato il codice 1, qualora almeno una delle dichiarazioni sia stata omessa. I maggiori imponibili e le maggiori imposte devono essere determinate separatamente per ciascun periodo secondo le regole ordinarie, avendo cura di esporre la somma nella dichiarazione integrativa dell'annualità interessata. Si precisa che per ciascun periodo d'imposta oggetto d'integrazione, l'importo minimo da versare non può essere inferiore a 300 euro.

Sarà cura del contribuente conservare un prospetto con l'indicazione analitica per ciascun periodo degli imponibili integrati e delle maggiori imposte dovute.

COMPILAZIONE

ANNO 1996

Sezione Redditi

Per il periodo d'imposta 1996, possono accedere all'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi di cui all'art. 8 soltanto i contribuenti che per tale annualità abbiano omesso la presentazione della dichiarazione.

In tal caso, nel **rigo A1** va indicato nella casella "Codice situazione tributaria", il codice 1 che individua il caso di dichiarazione omessa. Nel medesimo rigo, la casella 2 "Regolarizzazione fiscale" va barrata nel caso in cui l'imponibile integrato comprenda il valore degli elementi esposti nel prospetto previsto dal comma 1 dell'art. 14.

Nei **righi** da **A2** a **A7** vanno indicati rispettivamente:

- in colonna 1, il maggior imponibile integrato;
- in colonna 2, la conseguente maggiore imposta, determinata in base alle aliquote riportate nelle tabelle allegate.

Nel **rigo A8**, colonna 1, va indicato il maggiore imponibile integrato ai fini della determinazione del Contributo straordinario per l'Europa, mentre in colonna 2, la maggiore imposta va indicata nella misura del 40% dell'importo complessivamente determinato per tener conto della successiva normativa che ha previsto la restituzione del 60% del contributo medesimo.

Istruzioni per la compilazione

Sezione Sostituti d'imposta

Per il periodo d'imposta 1996, possono accedere all'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi di cui all'art. 8 soltanto i contribuenti che per tale annualità abbiano omissa la presentazione della dichiarazione.

In tal caso, nel **rigo A9** va indicato il codice 1 che individua il caso di dichiarazione omissa.

Nel **rigo A10** va indicato:

- in colonna 1, l'imponibile integrato complessivo, con esclusione degli imponibili indicati nei rigi A11, A12 e A13;
- in colonna 2, il conseguente maggiore importo complessivamente dovuto, con esclusione delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente prestato in impianti situati rispettivamente in Sicilia, Sardegna e Valle D'Aosta, che vanno esposte nei relativi **rigi A11, A12 e A13**.

Sezione Totalizzazione

Nel **rigo A14**, va riportato:

- in colonna 1, la somma degli importi dei rigi da A2 ad A8, colonna 2, dei rigi da A10 ad A13, colonna 2;
- in colonna 2, l'importo maggiore tra quello indicato in colonna 1 e il minimo di 300 euro.

Sezione Contributi Previdenziali

Nel **rigo A15**, colonna 1 va indicato il maggior imponibile ai fini previdenziali e in colonna 2 i maggiori contributi.

La specifica indicazione degli Enti e Casse previdenziali cui vanno versati i maggiori contributi va esposta nel quadro B.

Sezione Redditi ed Imponibili conseguiti all'estero

In tale sezione va indicato:

Nel **rigo A16**, in colonna 1, l'ammontare dei redditi e degli imponibili e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva del 6% calcolata sull'importo di colonna 1.

Sezione Dati e Notizie

La sezione Dati e Notizie va compilata dai soggetti titolari di reddito d'impresa. Essa non rileva ai fini della liquidazione delle imposte, avendo solo scopi conoscitivi.

Il **rigo A17** va compilato dalla persona fisica titolare di impresa familiare o coniugale per indicare l'importo del maggior reddito d'impresa integrato di spettanza propria e dei collaboratori.

ANNO 1997

Sezione Redditi

Nel **rigo A18** va indicato nella casella "Codice situazione tributaria", il codice 1 in caso di dichiarazione omissa ovvero il codice 2 in caso di dichiarazione validamente presentata. Nel medesimo rigo, la casella 2 "Regolarizzazione fiscale" va barrata nel caso in cui l'imponibile integrato comprenda il valore degli elementi esposti nel prospetto previsto dal comma 1 dell'art. 14.

Nei **rigi da A19 a A24** vanno indicati rispettivamente:

- in colonna 1, il maggiore imponibile integrato;
- in colonna 2, la conseguente maggiore imposta, determinata in base alle aliquote riportate nelle tabelle allegate. Per le persone fisiche, ai fini IRPEF, occorre pertanto riliquidare l'imposta sul nuovo imponibile e sottrarre le detrazioni originariamente dichiarate e l'imposta originariamente dovuta.

Sezione IVA

Per il periodo d'imposta 1997, possono accedere all'integrazione di cui all'art. 8 soltanto i contribuenti che per tale annualità abbiano omissa la presentazione della dichiarazione.

In tal caso, nel **rigo A25** va indicato nella casella "Codice situazione tributaria", il codice 1 che individua il caso di dichiarazione omissa.

Nel **rigo A26** va indicato l'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel periodo.

Nel **rigo A27** va indicato l'importo da versare ai fini del perfezionamento dell'integrazione calcolato ripartendo l'ammontare delle operazioni, comprese nel rigo A26, tra le diverse aliquote o percentuali di compensazione vigenti nell'anno (vedasi la tabella allegata).

Sezione Sostituti d'imposta

Nel **rigo A28** va indicato il codice 1 nel caso sia stato omissa almeno uno dei modelli di dichiarazione riservati ai sostituti d'imposta ovvero il codice 2 in caso di dichiarazione validamente presentata.

Istruzioni per la compilazione

Per la compilazione dei **rigli** da **A29** ad **A32**, si rinvia alle istruzioni fornite per l'anno 1996.

Sezione Totalizzazione

Nel **rigo A33**, va riportato:

- in colonna 1, la somma degli importi dei rigli da A19 a A24, colonna 2; del rigo A27, colonna 1; dei rigli da A29 ad A32, colonna 2;
- in colonna 2, l'importo maggiore tra quello indicato in colonna 1 e il minimo di 300 euro.

Sezione Contributi Previdenziali

Nel **rigo A34**, colonna 1 va indicato il maggior imponibile ai fini previdenziali e in colonna 2 i maggiori contributi.

La specifica indicazione degli Enti e Casse previdenziali cui vanno versati i maggiori contributi va esposta nel quadro B.

Per la sezione **"Redditi ed Imponibili conseguiti all'estero"**, si rinvia alle istruzioni fornite per l'anno 1996.

Sezione Dati e Notizie

La sezione Dati e Notizie va compilata dai soggetti titolari di reddito d'impresa. Essa non rileva ai fini della liquidazione delle imposte, avendo solo scopi conoscitivi.

Se la dichiarazione integrativa è presentata anche per ridurre la perdita originariamente dichiarata, nel **rigo A36**, in colonna 1, va indicato l'importo della minore perdita.

La colonna 2 del medesimo rigo, invece va compilata dalla persona fisica titolare di impresa familiare o coniugale per indicare l'importo del maggior reddito d'impresa integrato di spettanza propria e dei collaboratori.

ANNO 1998

Sezione Redditi

Per la sezione Redditi, si rinvia alle istruzioni fornite per l'anno 1997 con le seguenti precisazioni.

Nel **rigo A39**, in colonna 3, va indicato il codice della regione prevalente. Si ricorda che ai fini IRAP per regione prevalente si intende quella in cui è stato realizzato il maggior valore della produzione netta, (vedasi tabella allegata).

Nel **rigo A40**, in colonna 3, va indicato il codice della regione di residenza anagrafica al 31 dicembre dell'anno, (vedasi tabella allegata).

Sezione IVA

Nel **rigo A43** va indicato nella casella "Codice situazione tributaria", il codice 1 in caso di dichiarazione omessa ovvero il codice 2 in caso di dichiarazione validamente presentata.

Nel **rigo A44** va indicato l'ammontare, ovvero il maggior ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate la cui imposta sia divenuta esigibile nel periodo.

Nel **rigo A45** va indicato l'ammontare, al netto dell'imposta, degli acquisti di beni e di servizi che hanno determinato nella dichiarazione originaria un'indebita detrazione. Tale rigo non va compilato:

- da parte dei contribuenti che non abbiano esercitato il diritto alla detrazione nei modi ordinari (ad esempio c.d. "contribuenti minimi" sempreché non realizzino un volume di affari superiore a 10.329,14 euro considerando l'integrazione effettuata);
- nell'ipotesi di dichiarazione omessa.

Nel **rigo A46** va indicato l'importo da versare ai fini del perfezionamento dell'integrazione. Tale importo può essere costituito dalla maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione originaria o dall'imposta indebitamente detratta nella medesima dichiarazione ovvero dalla somma dei rispettivi importi. Detti importi devono essere calcolati ripartendo l'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio indicate nei rigli A44 e A45 tra le diverse aliquote o percentuali di compensazione vigenti nell'anno (vedasi la tabella allegata).

Si precisa che, ai fini IVA, l'integrazione può riguardare anche la sola imposta senza alcuna variazione degli imponibili indicati nella dichiarazione originaria; in tale ipotesi va compilato il solo rigo A46.

Nel caso di omessa osservanza degli obblighi di cui agli artt. 17, terzo e quinto comma, 34, sesto comma, primo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, e dell'art. 47, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che abbia influito sulla determinazione dell'imposta ammessa in detrazione, l'integrazione deve essere operata mediante un versamento da effettuarsi ai sensi dell'art. 9-bis. Detto versamento deve essere pari all'imposta o alla parte di essa che non avrebbe potuto essere computata in detrazione.

Istruzioni per la compilazione

Sezione Sostituti d'imposta

Per la sezione Sostituti d'imposta, si rinvia alle istruzioni fornite per l'anno 1996 ad eccezione del **rigo A52** ove va indicato:

- in colonna 1, l'ammontare complessivo delle ritenute da versare a titolo di addizionale regionale;
- in colonna 2, il codice della regione prevalente (vedasi tabella allegata). Per regione prevalente si intende la regione cui è destinato l'importo più elevato.

Sezione Totalizzazione

Nel **rigo A53**, va riportato:

- in colonna 1, la somma di:
 - righe da A38 ad A42, colonna 2;
 - rigo A46, colonna 1;
 - righe da A48 a A51, colonna 2;
 - rigo A52, colonna 1;
 - in colonna 2, l'importo maggiore tra quello indicato in colonna 1 e il minimo di 300 euro.
- Per le sezioni, **"Contributi previdenziali"**, **"Redditi ed Imponibili conseguiti all'estero"** e **"Dati e Notizie"**, si rinvia alle istruzioni fornite per l'anno 1997.

ANNO 1999

Sezione Redditi

Per la sezione Redditi si rinvia alle istruzioni fornite per l'anno 1996.

Relativamente ai **righe da A59 a A61**, in colonna 3, va indicato rispettivamente il codice della regione prevalente, il codice della regione e il codice del comune di residenza anagrafica al 31 dicembre dell'anno. Si ricorda che:

- ai fini IRAP per regione prevalente si intende quella in cui è stato realizzato il maggior valore della produzione netta (vedasi tabella allegata);
- per il codice della regione vedasi tabella allegata;
- per il codice catastale del comune si rinvia alla tabella allegata alle istruzioni del modello UNICO/2000 (redditi 1999) Persone fisiche Fasc. 1

Sezione IVA

Per la compilazione dai **righe A64 a A67**, si fa rinvio alle istruzioni fornite, per l'anno 1998.

Sezione Sostituti d'imposta

Per la sezione Sostituti d'imposta, si rinvia alle istruzioni fornite per l'anno 1996 ad eccezione:

- del **rigo A73** ove va indicato:
 - in colonna 1, l'ammontare complessivo delle ritenute da versare a titolo di addizionale regionale;
 - in colonna 2, il codice della regione prevalente (vedasi tabella allegata). Per regione prevalente si intende la regione cui è destinato l'importo più elevato;
- del **rigo A74** va indicato:
 - in colonna 1, l'ammontare complessivo delle ritenute da versare a titolo di addizionale comunale;
 - in colonna 2, il codice catastale del comune prevalente (vedasi istruzioni del modello UNICO/2000 Persone Fisiche fascicolo 1). Per comune prevalente si intende il comune cui è destinato l'importo più elevato.

Sezione Totalizzazione

Nel **rigo A75**, va riportato:

- in colonna 1, la somma di:
 - righe da A58 ad A63, colonna 2;
 - rigo A67, colonna 1;
 - righe da A69 ad A72, colonna 2;
 - righe A73 e A74, colonna 1;
 - in colonna 2, l'importo maggiore tra quello indicato in colonna 1 e il minimo di 300 euro.
- Per le sezioni **"Contributi previdenziali"**, **"Redditi ed Imponibili conseguiti all'estero"** e **"Dati e Notizie"**, si rinvia alle istruzioni fornite per l'anno 1997.

ANNI 2000, 2001 e 2002

Per la compilazione di tali annualità, si rinvia alle istruzioni fornite per gli anni precedenti.

RIEPILOGO

La presente sezione va compilata per riepilogare le imposte complessivamente dovute e gli importi da versare.

Nel caso in cui il contribuente intenda modificare per lo stesso istituto definitorio, la dichiarazione di integrazione degli anni pregressi già prodotta, è tenuto a corrispondere un importo non inferiore a quello che si era impegnato a versare nella dichiarazione precedentemente resa, salvo quanto già determinato ai fini Iva qualora si avvalga della facoltà prevista dall'art. 1, comma 2-quinquies, del D.L. n. 143 del 2003.

Trattasi della facoltà di convertire l'originaria dichiarazione integrativa presentata ai fini Iva di cui all'art. 8 della legge n. 289 del 2002, in definizione automatica, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, per lo stesso settore impositivo.

Nell'ipotesi di dichiarazione modificativa e/o di integrazione dell'anno 2002, il contribuente, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini di versamento stabiliti per la dichiarazione già prodotta, è tenuto ad effettuare i versamenti dei maggiori importi derivanti dalla presente dichiarazione secondo i limiti previsti dall'art. 2, comma 44, lett. a), della legge n. 350 del 2003.

In particolare, il versamento da effettuare entro il 16 marzo 2004 è pari:

- all'intero importo dovuto, con un minimo rispettivamente di 100 e 200 euro, fino a concorrenza della somma di 3000 euro per le persone fisiche e di 6000 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono inferiori a tali somme;
- al 10% di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono pari o superiori alle predette somme di 3000 e 6000 euro.

Per tener conto di tali previsioni, in detta sezione sono stati inseriti i righi da A145 ad A150 che devono essere utilizzati esclusivamente da coloro che hanno presentato una precedente dichiarazione ed hanno barrato nel frontespizio una o entrambe le caselle "Dichiarazione modificativa" e "Anno 2002".

Il rigo A151, invece, va sempre compilato.

Nel rigo A145, va riportato il totale dell'importo determinato nel quadro A della precedente dichiarazione corrispondente a quanto indicato nel rigo F1, colonna 1, della stessa.

Tale importo va riportato al netto di quanto eventualmente utilizzato ai fini Iva qualora il contribuente si avvalga della facoltà prevista dall'art. 1, comma 2-quinquies, del D.L. n. 143 del 2003.

Nel rigo A146, va riportato l'importo già versato in base a quanto determinato nel quadro A della precedente dichiarazione. Il contribuente che si avvalga della facoltà prevista dall'art. 1, comma 2-quinquies, del D.L. n. 143 del 2003 dovrà determinare tale importo al netto di quanto eventualmente utilizzato ai fini IVA; in caso di rateizzazione degli importi originariamente dovuti il contribuente dovrà riportare in questo rigo un importo pari a quello di rigo A145 se questo è inferiore a 3.000 euro (6.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche) ed almeno 3.000 (6.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche) negli altri casi.

Nel rigo A147, va indicato il totale dell'importo da versare relativo alle annualità 1996/2001 così come determinati nella presente dichiarazione.

Tale importo corrisponde alla somma delle colonne 2 dei righi A14 + A16 + A33 + A35 + A53 + A55 + A75 + A77 + A97 + A99 + A119 + A121.

Nel rigo A148, va indicata la differenza tra i righi A147 e A145, se maggiore di zero, altrimenti va indicato zero.

Nel rigo A149, va indicato il totale dell'imposta dovuta per l'anno 2002 pari alla somma delle colonne 2 dei righi A141 e A143.

Nel rigo A150, va indicato il totale della maggiore imposta determinata nella presente dichiarazione pari alla somma dei righi A148 e A149.

Nel rigo A151, va indicato il totale complessivamente dovuto, pari:

- alla somma di quanto indicato nel rigo A149 e del maggiore importo tra i righi A145 e A147, qualora sia stata barrata nel frontespizio almeno una o entrambe le caselle "Dichiarazione modificativa" e "Anno 2002";
- alla somma degli importi indicati nei righi (A14 + A16 + A33 + A35 + A53 + A55 + A75 + A77 + A97 + A99 + A119 + A121 + A141 + A143) qualora non siano state barrate le citate caselle.

3. QUADRO B – PROSPETTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti che nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'art. 8 (quadro A) abbiano fatto emergere nuovo imponibile ai fini contributivi. Atteso che nel quadro A i maggiori contributi sono stati esposti cumulativamente in un unico rigo per ciascuna annualità, il presente quadro è stato articolato in modo da consentire l'imputazione di detti contributi alla propria posizione individuale o a quella dei sostituiti.

Il quadro si compone di **tre** sezioni riservate:

- la prima alle persone fisiche relativamente all'esposizione dei contributi afferenti la propria posizione previdenziale;
- la seconda ai sostituti d'imposta per l'evidenziazione dei maggiori contributi dovuti nei confronti dei soggetti sostituiti;
- **la terza a coloro che hanno barrato la casella "Dichiarazione modificativa"**.

La prima sezione si articola, a sua volta, in due parti in cui deve essere data distinta evidenza nei rigi da B1 a **B6-bis** dei contributi dovuti emergenti dal quadro R o RR delle dichiarazioni originarie e nei rigi da B8 a B18 dei contributi dovuti ad altre gestioni ed altri Enti e Casse.

La seconda sezione è anch'essa suddivisa in due parti in cui deve essere data distinta evidenza nei rigi da B20 a **B25-bis** dei contributi dovuti all'INPS e all'INPDAl e nei rigi da B27 a B51 dei contributi dovuti ad altri Enti e Casse, compreso l'INPDAP, determinati a seguito di integrazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

La terza sezione deve essere utilizzata esclusivamente da coloro che hanno presentato una precedente dichiarazione ed hanno barrato nel frontespizio la casella "Dichiarazione modificativa".

Possono essere utilizzati più moduli qualora il numero dei rigi non sia sufficiente, in questo caso il totale deve essere indicato sul primo modulo.

COMPILAZIONE

SEZIONE I

Nei **rigi** da **B1** a **B6-bis**:

- la casella "posizioni plurime" va barrata dal titolare di impresa coniugale o familiare. In tal caso la ripartizione dei maggiori contributi tra il titolare e i suoi collaboratori deve essere oggetto di apposita comunicazione all'Ente di Previdenza Sociale (INPS). La casella va altresì barrata dai titolari iscritti contestualmente a più gestioni esposte nel quadro R o RR;
- in colonna 2, va indicato l'ammontare del maggior imponibile contributivo;
- in colonna 3, vanno indicati i maggiori contributi determinati in base alle aliquote vigenti in ciascuna annualità. Per la loro determinazione si rimanda a quanto previsto nelle relative dichiarazioni.

Nel **rigo B7** va riportato il totale dei maggiori contributi esposti in colonna 3 dei rigi da B1 a **B6-bis**.

Nei **rigi** da **B8** a **B18**, va indicato:

- in colonna 1, il codice fiscale dell'Ente o Cassa previdenziale;
- in colonna 2, l'anno cui vanno imputati i contributi. Qualora nello stesso anno i maggiori contributi siano da imputare a gestioni previdenziali diverse, occorre compilare più rigi.
- in colonna 3, il maggiore imponibile contributivo relativo alla gestione indicata in colonna 1;
- in colonna 4, i relativi maggiori contributi.

Nel **rigo B19** va riportato il totale dei maggiori contributi esposti in colonna 4 dei rigi da B8 a B18.

SEZIONE II

Si richiamano le istruzioni fornite per la compilazione della sezione I.

L'elenco analitico dei soggetti destinatari dei maggiori contributi e dei necessari dati previdenziali sarà oggetto di apposita comunicazione all'Ente previdenziale.

SEZIONE III

Nel rigo B54, riservato ai contributi dovuti all'INPS/INPDAl, va indicato l'importo dovuto in base alla dichiarazione precedente come esposto nel quadro F, rigo F5, colonna 1, della stessa.

Nel rigo B55, riservato ai contributi dovuti ad altri Enti e Casse, va indicato l'importo dovuto in base alla dichiarazione precedente come esposto nel quadro F, rigo F6, colonna 1, della stessa.

4. QUADRO C – DEFINIZIONE AUTOMATICA PER GLI ANNI PREGRESSI (art. 9 della legge n. 289 del 2002)

Il presente quadro è compilato dai soggetti che intendano avvalersi della disposizione dell'art. 9 per definire, in relazione a tutti i periodi d'imposta per i quali **le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003**, tutte le imposte di cui alla lettera a) del comma 2 dello stesso articolo (imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta locale sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul patrimonio netto delle imprese) e/o l'imposta di cui alla lettera b) dello stesso comma (imposta sul valore aggiunto).

Non è possibile avvalersi della definizione automatica relativa a ciascun settore impositivo se è stata omessa la presentazione di tutte le dichiarazioni relative al settore impositivo che si intende definire (dichiarazioni dei redditi relative alle annualità 1997-2002 e dichiarazioni IVA per gli anni 1998-2002).

Si precisa che il contribuente che intenda avvalersi della definizione automatica deve definire tutte le annualità relative a ciascun settore impositivo per le quali i termini di accertamento non sono prescritti e non operi una delle cause di inapplicabilità sottoindicate.

Non si applica la definizione alle annualità per le quali:

- alla data di entrata in vigore **della legge n. 289 del 2002 e relativamente all'anno 2002 della legge n. 350 del 2003** sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge (**codice A**);
- alla data di entrata in vigore **della legge n. 289 del 2002 e relativamente all'anno 2002 della legge n. 350 del 2003** siano divenuti definitivi gli avvisi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero all'art. 54, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, a meno che il contribuente non versi entro la prima data di pagamento degli importi dovuti per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale con esclusione delle sanzioni e degli interessi (**codice B**);
- alla data di presentazione della dichiarazione di definizione automatica il contribuente abbia avuto formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale per i reati indicati alla lettera c), del comma 10 dell'art. 9 (**codice C**);
- i termini di cui all'art. 43 del DPR n. 600/1973 e all'art. 57 del DPR n. 633/1972 siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge n. 350 del 2003 qualora il contribuente abbia in precedenza aderito ad altro istituto definitorio ai sensi della legge n. 289 del 2002 (**codice E**);
- il soggetto non era esistente (**codice D**); tale codice va utilizzato in caso di altre cause di non applicabilità sopra non specificate.

Si precisa che, per effetto dell'art. 1, comma 2-terdecies, del D.L. n. 143 del 2003 sono salvi gli effetti di cui all'art. 9, comma 10, della legge n. 289 del 2002 nel caso in cui antecedentemente al 12 agosto 2003 (data di entrata in vigore della legge n. 212 del 2003, di conversione del D.L. n. 143 del 2003), il processo verbale di constatazione non abbia dato luogo ad avviso di accertamento o rettifica nei confronti del contribuente a seguito di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria ovvero nel caso in cui l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio sia stato annullato per autotutela.

Ne consegue che se il contribuente, raggiunto da un avviso di accertamento per un periodo d'imposta, abbia presentato dichiarazione ai sensi dell'articolo 9, escludendo dalla definizione automatica tale periodo, la definizione automatica conserva la sua efficacia qualora, anteriormente alla predetta data di entrata in vigore della legge n. 212 del 2003, l'ufficio abbia provveduto ad annullare l'avviso di accertamento.

In tal caso il contribuente potrà scegliere se avvalersi o meno della facoltà di definire anche tale periodo.

Ai sensi del comma 3-bis, i soggetti che hanno dichiarato per una o più annualità ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché

Istruzioni per la compilazione

i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri, possono effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte con il versamento di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte con il versamento di una somma pari a 700 euro per ciascuna annualità.

Non possono essere definiti in questo quadro i redditi soggetti a tassazione separata, le ritenute operate dai soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973 ed i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero. Detti redditi possono essere comunque oggetto di integrazione ai sensi dell'art. 8, per cui il contribuente che intende integrare gli stessi dovrà necessariamente compilare, in aggiunta al presente quadro, le apposite sezioni del quadro A.

Per effetto dell'art. 1, comma 2-ter, lett. a), del D.L. n. 143 del 2003, le somme da versare complessivamente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono ridotte dell'80% per la parte eccedente l'importo di 11.600.000 euro.

Si precisa che, ai fini della definizione automatica, il trattamento delle perdite è il seguente:

- a) in relazione alle perdite formatesi nell'esercizio:
- se non concorrono altri redditi, la somma da versare è commisurata ai minimi previsti;
 - se alla formazione del reddito complessivo concorrono altri redditi, l'imposta lorda su cui commisurare l'importo da versare deve essere rideterminata sommando all'imponibile l'ammontare della perdita utilizzata;
- b) in relazione al riporto, le perdite oggetto del periodo di definizione non sono computabili in diminuzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi. Qualora i successivi periodi d'imposta vengano definiti, l'irrelevanza delle perdite comporta la necessità di procedere al ricalcolo dell'imposta lorda afferente tali annualità. Ne consegue che, ai fini della determinazione delle somme dovute per la definizione, l'imposta lorda del periodo nel quale sia stata riportata una perdita generata in un precedente periodo d'imposta oggetto di definizione, deve essere rideterminata sommando all'imponibile l'ammontare della perdita utilizzata. Fanno eccezione a tale regola:
- le perdite divenute definitive, in quanto riferite a periodi d'imposta che non possono più costituire oggetto di rettifica;
 - le perdite derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, c.d. "Tremonti-bis". Per la quota di perdita generata dalla variazione in diminuzione effettuata ai sensi della predetta legge, è quindi consentito il riporto agli esercizi successivi al 2001;
 - le perdite affrancate ai sensi del comma 7 dell'art. 9.

Si precisa che, per effetto dell'art. 1, comma 2-ter, lett. b), del D.L. n. 143 del 2003, la somma da versare ai fini dell'affrancamento delle perdite è determinata in misura pari al 10% dell'importo delle perdite fino al limite di 250.000.000 euro nonché del 5% dell'importo delle perdite eccedenti tale limite.

Si precisa che il contribuente può optare per l'affrancamento dell'intera perdita ancora riportabile ovvero soltanto di una parte di essa. In tale ultima ipotesi, il contribuente deve versare la **relativa** somma limitatamente alla porzione di perdita che intende rendere rilevante nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione.

Il quadro è diviso per anno d'imposta e, nell'ambito di ogni anno, sono previste apposite sezioni per la definizione della propria posizione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA; in alternativa, i soggetti che intendano avvalersi della definizione automatica di cui al comma 3-bis devono compilare l'apposito rigo loro riservato.

In calce, il quadro reca un riepilogo ai fini della determinazione dell'imposta complessivamente dovuta.

In presenza di esercizio non coincidente con l'anno solare di durata uguale o superiore a dodici mesi, va compilata la sezione Redditi relativa all'annualità in cui si è chiuso l'esercizio.

CASI PARTICOLARI DI PERIODI D'IMPOSTA

Per le annualità nelle quali coesistono più periodi d'imposta chiusi nel medesimo anno solare, occorre compilare l'apposita casella "Casi particolari", posta in corrispondenza di ciascuna annualità. In tal caso, va indicato:

- codice 1 – Definizione di un singolo periodo d'imposta;
- codice 2 – Definizione di più periodi d'imposta.

Istruzioni per la compilazione

Si consideri una società che entri in liquidazione volontaria il 1° ottobre 2000, e la chiude il 31 dicembre del medesimo anno. La società in questione ha un periodo d'imposta 1/1/2000 – 30/9/2000 ed il successivo 1/10/2000 – 31/12/2000.

Qualora proceda alla definizione di un solo periodo d'imposta, in quanto per l'altro periodo sussiste una causa ostativa alla definizione automatica, per la dichiarazione relativa al solo periodo definibile, deve indicare il codice 1 nell'apposita casella dell'anno 2000, procedendo alla definizione nei modi ordinari. In tal caso non deve compilare la casella "Causa di non applicabilità". Qualora, invece, debba definire le dichiarazioni relative ad entrambi i periodi, non sussistendo nessuna causa di non applicabilità, deve indicare il codice 2 nella suddetta casella, procedendo alla compilazione nel modo di seguito descritto.

Nella casella "Codice situazione tributaria", deve indicare:

- codice 1, nel caso in cui entrambe le dichiarazioni siano state omesse;
- codice 2, nel caso in cui entrambe le dichiarazioni siano state presentate;
- codice 3, nel caso in cui una dichiarazione sia stata presentata, l'altra omessa.

In caso di codice 1, nella relativa colonna "Maggiore imposta dovuta" o "Maggiore imposta determinata", deve indicare la somma dei minimi previsti in caso di omissione della dichiarazione.

In caso di codice 2, le maggiori imposte devono essere determinate separatamente per ciascun periodo secondo le regole ordinarie, tenendo conto che per ciascun periodo oggetto di definizione devono essere applicati gli importi minimi previsti. Nella dichiarazione di definizione relativa all'annualità interessata va esposta la somma delle imposte lorde originarie e quella delle maggiori imposte separatamente determinate.

Non vanno compilati, in questo caso:

- nella sezione "Redditi", i campi 3, 4, 5 e 6 dei righi C3, C18, C38, C59, C80 e **C106** relativi alle classi di ricavi e alle partecipazioni;
- nella sezione "IVA", le colonne 3 dei righi C31, C52, C73, C98 e **C124**, relativi al volume d'affari.

Sarà cura del contribuente conservare un prospetto con l'indicazione analitica per ciascun periodo delle maggiori imposte dovute.

In caso di codice 3, per la dichiarazione presentata valgono gli ordinari criteri di determinazione delle maggiori imposte e di compilazione dei campi relativi all'annualità interessata. Nel rigo "Maggiore imposta dovuta" o "Maggiore imposta determinata", all'importo complessivo così determinato, va sommato il minimo previsto per l'omessa presentazione della dichiarazione.

Nel caso sussista una causa di esclusione per entrambi i periodi va indicato il codice 2 nella casella "Casi particolari" e va compilata la casella relativa alla causa di non applicabilità.

COMPILAZIONE

ANNO 1996

Il contribuente deve includere nella definizione anche detta annualità nel solo caso di omissione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 1996.

Nel **rigo C1** va indicato:

- nella casella 1, il codice 1 trattandosi di dichiarazione dei redditi omessa;
- nella casella 2, il codice corrispondente all'eventuale causa di non applicabilità (codici A, B, C, D o E);
- in colonna 3, da compilare esclusivamente in presenza di dichiarazione omessa senza causa di non applicabilità (casella 1 compilata con codice 1 e casella 2 non compilata), l'importo di 1.500 euro per le persone fisiche ovvero 3.000 euro per gli altri soggetti.

ANNO 1997

Il **rigo C2**, va compilato soltanto dai soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri e che abbiano scelto di avvalersi della definizione di cui al comma 3-bis. In tal caso in colonna 1, va inserito il codice 1 e in colonna 2, l'importo di 500 euro senza compilare i righi da C3 a C14.

Sezione Redditi

Nel **rigo C3**, va indicato:

- nella casella 1, il codice 1 in caso di dichiarazione omessa, il codice 2 in caso di dichiarazione validamente presentata;

Istruzioni per la compilazione

- nella casella 2, il codice corrispondente all'eventuale causa di non applicabilità (codici A, B, C, D o E);
- in colonna 3, l'ammontare dei ricavi e/o compensi conseguiti nel periodo. In caso di compresenza di redditi di impresa e di lavoro autonomo, va indicata la somma complessiva.

Le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'art. 5 del TUIR, il titolare e i collaboratori dell'impresa familiare, il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria che siano soci di un'unica società, devono indicare, in colonna 4, l'ammontare dei ricavi e dei compensi conseguiti dalla società, azienda o impresa e in colonna 5, la propria quota di partecipazione.

Nel caso di più partecipazioni non vanno compilate le colonne 4 e 5. In tale ipotesi, in colonna 6, va riportata la somma dei minimi relativi a ciascuna partecipazione calcolati in ragione della fascia di ricavi della società e della relativa quota di partecipazione. Detta somma non può comunque risultare inferiore a 200 euro per ciascuna partecipazione.

In caso di dichiarazione omessa senza causa di esclusione, non vanno compilati: gli altri campi del rigo C3, i rigi da C4 a C12, mentre nella colonna 2 del **rigo C13** va indicato l'importo di 1.500 euro per le persone fisiche ovvero 3.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Nei **righi da C4 a C12**, in colonna 1, va indicata l'imposta lorda originaria; in colonna 2, la maggiore imposta calcolata secondo le modalità indicate nella tabella seguente:

Imposta lorda originaria (per scaglioni)	Aliquota % (per scaglioni)	Maggior imposta dovuta sull'ammontare massimo scaglioni	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a euro 10.000,00	8	800,00	8% sull'intero importo
oltre euro 10.000,00 e fino a euro 20.000,00	6	1.400,00	800,00 + 6% sulla parte eccedente 10.000,00
oltre euro 20.000,00	4	—	1.400,00 + 4% sulla parte eccedente 20.000,00

Nella colonna 3 dei **righi da C7 a C12**, va indicato il codice identificativo dell'imposta sostitutiva desunto dalle tabelle allegate.

Nel **rigo C13**, in colonna 1, va riportata la somma degli importi indicati in colonna 2 dei rigi da C4 a C12.

In colonna 2, va indicato l'importo maggiore tra il rigo C13, colonna 1, e l'importo minimo così determinato:

- per tutti i soggetti titolari di redditi diversi da quelli di impresa e/o di lavoro autonomo (persone fisiche, società semplici, altri soggetti), 100 euro;
- per i titolari di redditi d'impresa e/o di lavoro autonomo, l'ammontare determinato in base alla classe di ricavi e/o compensi cui appartiene l'importo di colonna 3 del rigo C3, secondo la "Tabella dei minimi definizione automatica - Art. 9", sotto riportata;
- in presenza di reddito derivante da unica partecipazione, l'ammontare determinato applicando la percentuale indicata in colonna 5 di rigo C3 all'importo minimo determinato in base alla classe di ricavi e/o compensi cui appartiene l'importo di colonna 4 del rigo C3, secondo la "Tabella dei minimi definizione automatica - Art. 9", sotto riportata. L'importo minimo non può comunque risultare inferiore a 200 euro;
- in presenza di redditi derivanti da più partecipazioni, l'importo di rigo C3, colonna 6;
- in caso di compresenza di redditi d'impresa e/o redditi di lavoro autonomo e redditi di partecipazione, il maggiore dei minimi determinati con le regole sopra esposte.

TABELLA DEI MINIMI DEFINIZIONE AUTOMATICA - ART. 9

REDDITI		
Tipologia di redditi dichiarati	Minimo da versare	
Persone fisiche e società semplici titolari di redditi diversi da quelli d'impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni	100,00 euro	
Persone fisiche titolari di reddito d'impresa, esercenti arti e professioni, società ed associazioni di cui all'art. 5 del T.U.I.R., soggetti di cui all'art. 87 del T.U.I.R. con ricavi e compensi:	fino a 50.000,00 euro	400,00 euro
	da 50.001,00 euro a 180.000,00 euro	500,00 euro
	oltre 180.000,00 euro	600,00 euro

Sezione IVA

Si rammenta che, per l'anno d'imposta 1997, possono accedere alla definizione automatica di cui all'art. 9 soltanto i contribuenti che per tale annualità hanno omesso la presentazione della dichiarazione IVA.

Pertanto, nella casella "Codice situazione tributaria" del **rigo C14** va indicato, il codice 1.

Nel caso in cui ci siano delle cause che impediscano la definizione automatica, nella casella 2 del rigo C14 va indicato il codice corrispondente all'eventuale causa di non applicabilità sopra riportata.

Se non vi sono cause di non applicabilità, in colonna 3 del rigo C14 va indicato l'importo di 1.500 euro per le persone fisiche ovvero l'importo di 3.000 euro per gli altri soggetti.

Sezione Riporto delle perdite

Detta sezione consente il riporto a nuovo delle perdite mediante il versamento di una somma pari **al 10% dell'importo delle predette perdite fino al limite di 250.000.000 euro nonché del 5% dell'importo eccedente tale limite.**

Nel **rigo C15** va indicato l'importo delle perdite che si intende riportare.

Si precisa che nel rigo non va effettuato il calcolo dell'importo dovuto per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 2-ter, lettera b), del D.L. n. 143 del 2003.

Il calcolo dell'importo complessivamente dovuto per l'affrancamento delle perdite va effettuato negli appositi prospetti del "Riepilogo".

Totalizzazione

Nel rigo C16 non va effettuato il calcolo dell'importo complessivamente dovuto in quanto la totalizzazione delle imposte è determinata negli appositi prospetti del "Riepilogo".

ANNO 1998 E SEGUENTI

I **righi C17, C37, C58, C79 e C105** vanno compilati dai soggetti che intendano definire l'annualità avvalendosi delle modalità di cui al comma 3-bis. In tal caso, nella casella 1, va indicato:

- il codice 1 se sono stati dichiarati ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri;
- il codice 2 per i soggetti che sulla base degli studi di settore risultavano congrui e coerenti;
- il codice 3 per i soggetti che sulla base degli studi di settore risultavano congrui ma non coerenti.

Indicare nella colonna 2 l'importo di 500 euro se in presenza di codici 1 o 2, ovvero l'importo di 700 euro in presenza del codice 3.

In tal caso non vanno compilati i successivi righi delle sezioni Redditi ed IVA e detto importo va **totalizzato negli appositi prospetti del "Riepilogo".**

Sezione Redditi

Per gli anni di imposta dal 1998 al **2002**, per la compilazione della sezione Redditi si deve far riferimento alle istruzioni già fornite per l'anno 1997, con le seguenti integrazioni.

Per i righi relativi all'IRAP, all'addizionale regionale ed all'addizionale comunale, nella colonna 3 va indicato il relativo codice.

Si precisa che, per ciascun anno, per l'IRAP va indicato il codice della regione prevalente, mentre per le addizionali regionali e comunali va indicato il codice della regione e il codice catastale del Comune in cui il contribuente aveva la propria residenza anagrafica al 31 dicembre.

Si ricorda che:

- ai fini IRAP per regione prevalente si intende quella in cui è stato realizzato il maggior valore della produzione netta;
- per il codice della regione vedasi tabella allegata;
- per il codice catastale del comune si rinvia alla tabella allegata alle istruzioni del modello UNICO - Persone fisiche Fasc. 1, relativo all'annualità definita.

Se nell'ambito dello stesso settore impositivo delle imposte sui redditi e assimilate, per ciascun periodo d'imposta, sia stata omessa una delle tipologie di dichiarazione ivi previste (prodotta dichiarazione dei redditi – omessa dichiarazione IRAP o viceversa) deve essere presa in esame l'apposita casella "Tipologia di omissione" prevista per ciascuna annualità. Nell'ipotesi descritta, con riferimento ai righi C18, C38, C59, C80 e **C106**, qualora nella casella "Codice situazione tributaria", sia stato indicato:

- il codice 1, non va barrata la casella "Tipologia di omissione";
- il codice 2, va barrata la casella "Tipologia di omissione".

Si precisa che, in quest'ultimo caso la definizione di tale settore impositivo si perfeziona con il versamento del maggiore tra l'importo calcolato nei modi ordinari nella sezione e l'importo do-

Istruzioni per la compilazione

vuto per l'omissione della dichiarazione (1.500 euro per le persone fisiche e 3.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per ciascun periodo d'imposta).

Sezione IVA

Nei **rigli C31, C52, C73, C98 e C124**, va indicato:

- in casella 1, il codice 1 in caso di dichiarazione omessa ovvero il codice 2 in caso di dichiarazione validamente presentata. Nel caso in cui la dichiarazione IVA sia stata omessa, l'importo da versare per ciascuna annualità è di 1.500 euro per le persone fisiche ovvero di 3.000 euro per gli altri soggetti. In tale ipotesi va compilata direttamente la colonna 2 dei rigli C34, C55, C76, C101 e **C127**;
- in casella 2, nel caso in cui ci siano cause che impediscono la definizione automatica, il codice corrispondente all'eventuale causa di non applicabilità sopra riportata;
- in colonna 3, il volume d'affari relativo all'annualità che si intende definire. Il contribuente può rilevare il proprio volume d'affari dal rigo VE28 per gli anni 1998 e 1999 e dal rigo VE40 per gli anni 2000, 2001 e **2002**, ovvero dal rigo VB2 per l'anno 1998 e dal rigo VB1 per gli anni 1999, 2000, 2001 e **2002** della rispettiva dichiarazione IVA.

Nei **rigli C32, C53, C74, C99 e C125**, va indicato :

- in colonna 1 l'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nell'annualità che si intende definire, rilevabile dal rigo VL1, per gli anni dal 1998 al **2002** della rispettiva dichiarazione IVA. Tale dato deve essere al netto dell'imposta relativa alle operazioni consistenti in passaggi interni di beni e servizi ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 633 del 1972;
- in colonna 2 la maggiore imposta calcolata secondo la tabella sottoindicata:

Ammontare imposta	Aliquota %	Maggior imposta dovuta sull'ammontare massimo dello scaglione	Maggiore imposta dovuta sui valori intermedi compresi negli scaglioni
fino a euro 200.000,00	2	4.000,00	2% sull'intero importo
da euro 200.000,00 a euro 300.000,00	1,5	5.500,00	4.000,00 +1,5% sulla parte eccedente 200.000,00
oltre euro 300.000,00	1	—	5.500,00 +1% sulla parte eccedente 300.000,00

Nei **rigli C33, C54, C75, C100 e C126**, va indicato:

- in colonna 1, l'imposta detratta nell'anno che si intende definire, rilevabile dal rigo VL8 per l'anno 1998 e dal rigo VL7 per gli anni 1999, 2000, 2001 e **2002** della rispettiva dichiarazione IVA. Tale dato deve essere al netto dell'imposta relativa alle operazioni consistenti in passaggi interni di beni e servizi ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 633 del 1972;
- in colonna 2, la maggiore imposta calcolata secondo le modalità della tabella di cui sopra. Tali rigli non vanno compilati da parte dei contribuenti che non abbiano esercitato il diritto alla detrazione nei modi ordinari (ad esempio c.d. "contribuenti minimi" sempreché non realizzino un volume di affari superiore a 10.329,14 euro, considerando l'integrazione effettuata).

Nei **rigli C34, C55, C76, C101 e C127** va indicato:

- in colonna 1, la somma degli importi evidenziati nella colonna 2 dei rigli "Imposta divenuta esigibile nel periodo" e "Imposta detratta nel periodo";
- in colonna 2, l'importo evidenziato nella colonna 1 ovvero qualora questo sia inferiore all'importo minimo stabilito in relazione al diverso ammontare dei volumi d'affari di cui alla tabella sotto riportata, tale importo minimo.

IVA - TABELLA DEI MINIMI DEFINIZIONE AUTOMATICA - ART. 9, COMMA 6

Ammontare del volume d'affari	Minimo da versare
fino a 50.000,00 euro	500,00 euro
da 50.001,00 euro a 180.000,00 euro	600,00 euro
superiore a 180.000,00 euro	700,00 euro

Sezione Riporto delle perdite

Per la compilazione di tale sezione si rinvia alle istruzioni fornite per l'anno 1997. Relativamente all'anno 2001 e **2002** si precisa che la disposizione di cui al comma 7, trova applicazione per il riporto delle perdite diverse da quella di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Totalizzazione

Nei righi **C36, C57, C78, C103 e C129**, non va più effettuato il calcolo dell'importo complessivamente dovuto in quanto la totalizzazione delle imposte è determinata **negli appositi prospetti del "Riepilogo"**.

Prospetto perdite affrancate ancora riportabili

In relazione al riporto delle perdite affrancate formatesi nei periodi oggetto di definizione, non utilizzate nei medesimi periodi d'imposta, il contribuente deve compilare l'apposito prospetto riepilogativo. A tal fine non va compilato il rigo C104, ma il rigo **C130** ove va indicato, distinto per anno di formazione, l'importo delle perdite affrancate che è possibile riportare a partire dall'esercizio successivo all'ultimo definibile (per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare, l'anno d'imposta **2003**). **Qualora sia barrata la casella "Dichiarazione modificativa", le perdite affrancate relative alle annualità 1997/2001 vanno riportate comprendendo gli importi eventualmente già utilizzati nel modello UNICO 2003 per l'anno 2002.**

RIEPILOGO

La presente sezione deve essere compilata per riepilogare le maggiori imposte complessivamente dovute differenziando quelle determinate:

- nella sezione redditi;
- nella sezione IVA;
- nella sezione riporto delle perdite

Essa è composta dai seguenti quattro prospetti riservati a coloro:

- I) che si avvalgono per la prima volta degli istituti definitivi;
- II) che hanno barrato la casella "Dichiarazione modificativa" e/o "Anno 2002";
- III) che hanno barrato la casella "Dichiarazione modificativa";
- IV) che hanno barrato la casella "Anno 2002".

Nel caso in cui il contribuente intenda modificare per lo stesso istituto definitivo, la dichiarazione di definizione degli anni pregressi già prodotta, è tenuto a corrispondere un importo non inferiore a quello che si era già impegnato a versare nella dichiarazione precedentemente resa.

Nell'ipotesi di dichiarazione modificativa e/o di definizione dell'anno 2002 il contribuente, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini di versamento stabiliti per la dichiarazione già prodotta, è tenuto ad effettuare i versamenti dei maggiori importi derivanti dalla presente dichiarazione secondo i limiti previsti dall'art. 2, comma 44, lett. a), della legge n. 350 del 2003.

In particolare, il versamento da effettuare entro il 16 marzo 2004 è pari:

- all'intero importo dovuto con un minimo rispettivamente di 100 e 200 euro, fino a concorrenza della somma di 3000 euro per le persone fisiche e di 6000 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono inferiori a tali somme;
- al 10% di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono pari o superiori alle predette somme di 3000 e 6000 euro.

Per tener conto di tali previsioni, in detta sezione sono stati inseriti i prospetti II), III) e IV). I contribuenti che presentano la dichiarazione per la prima volta, invece, si limiteranno a compilare esclusivamente il prospetto I).

Si precisa, infine, che nei prospetti I), III) e IV), riservati alla determinazione degli importi dovuti in base alla presente dichiarazione, sono inseriti i rigi per effettuare il calcolo dei limiti previsti dall'art. 1, comma 2-ter, lett. a) e b), del D.L. n. 143 del 2003, rispettivamente ai fini dell'IVA e per l'affrancamento delle perdite.

In particolare:

- per effetto della lett. a), le somme da versare complessivamente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono ridotte dell'80% per la parte eccedente l'importo di 11.600.000 euro;
- per effetto della lett. b), la somma da versare ai fini dell'affrancamento delle perdite è determinata in misura pari al 10% dell'importo delle perdite fino al limite di 250.000.000 euro nonché del 5% dell'importo delle perdite eccedenti tale limite.

PROSPETTO I)

Tale prospetto è riservato a coloro che si avvalgono per la prima volta degli istituti definitivi. Nel rigo C131, che dà evidenza delle imposte dovute ai fini dei redditi, devono essere ricomprese anche quelle dovute ai fini della definizione automatica di cui all'art. 9, comma 3-bis.

Istruzioni per la compilazione

In tale rigo va indicata la somma di colonna 3 del rigo C1 e delle colonne 2 dei rigi C2 o C13, C17 o C30, C37 o C51, C58 o C72, C79 o C97, C105 o C123.

Nel rigo C132:

- in colonna 1, va riportata la somma di colonna 3 del rigo C14 e delle corrispondenti colonne 2 dei rigi C34, C55, C76, C101 e C127;
- in colonna 2, va riportato l'importo di colonna 1; qualora l'importo di colonna 1 superi 11.600.000 euro, in colonna 2 va indicata la somma di 11.600.000 euro e del 20% dell'eccedenza, ad esempio:
C132 col. 1 = 12.300.000
C132 col. 2 = 11.600.000 + 20% di 700.000 = 11.740.000

Nel rigo C133:

- in colonna 1, va indicata la somma delle colonne 1 dei rigi C15, C35, C56, C77, C102 e C128;
- in colonna 2, l'imposta dovuta determinata in misura pari al 10% dell'importo delle perdite fino al limite di 250.000.000 euro nonché del 5% dell'importo delle perdite eccedenti tale limite, (10% del rigo C133, colonna 1 fino a 250.000.000 + 5% dell'eccedenza).

Nel rigo C134, va indicata la somma di colonna 1 del rigo C131 e delle colonne 2 dei rigi C132 e C133.

Detto importo va riportato nel rigo C150.

PROSPETTO II)

Tale prospetto è riservato a coloro che hanno barrato almeno una o entrambe le caselle del frontespizio "Dichiarazione modificativa" e "Anno 2002" ed ha la finalità di riepilogare gli importi determinati nel quadro C relativamente alle sezioni "Redditi", "IVA" e "Riporto delle perdite" della dichiarazione originaria nonché le somme già versate in base alla medesima.

Nel rigo C135, colonna 2, va riportato il totale dell'importo determinato nel quadro C della dichiarazione precedente, corrispondente a quanto indicato nel quadro F, rigo F2, colonna 1 della stessa. Qualora il contribuente si avvalga della facoltà prevista dall'art. 1, comma 2-quinquies del D.L. n. 143 del 2003, deve riportare anche l'importo originariamente determinato ai fini IVA nel quadro A della precedente dichiarazione. La colonna 1 va compilata, indicando le eccedenze riguardanti l'IVA e le perdite, nei soli casi in cui si rivedano ai sensi dell'art. 1, comma 2-ter, del D.L. n. 143 del 2003.

Nel rigo C136, va riportato il totale dell'importo determinato ai fini IVA nel quadro C della dichiarazione precedente, corrispondente alla somma dei seguenti rigi (C14, colonna 3, + C34, colonna 2 + C55, colonna 2 + C76, colonna 2 + C101, colonna 2) della stessa dichiarazione.

Si fa presente che in tale rigo non va riportato l'importo originariamente determinato ai fini IVA nel quadro A della precedente dichiarazione qualora il contribuente si avvalga della facoltà prevista dall'art. 1, comma 2-quinquies del D.L. n. 143 del 2003.

Nel rigo C137:

- in colonna 1, va riportato il totale delle perdite determinate nella dichiarazione precedente, corrispondente alla somma dei seguenti rigi (C15, colonna 1 + C35, colonna 1 + C56, colonna 1 + C77, colonna 1 + C102, colonna 1) della stessa dichiarazione;
- in colonna 2, va riportato il totale dell'importo da versare per l'affrancamento delle perdite determinato nella dichiarazione precedente, corrispondente alla somma dei seguenti rigi (C15, colonna 2 + C35, colonna 2 + C56, colonna 2 + C77, colonna 2 + C102, colonna 2) della stessa dichiarazione.

Nel rigo C138, va riportato l'importo già versato in base a quanto determinato nel quadro C della dichiarazione precedente. Qualora il contribuente si avvalga della facoltà prevista dall'art. 1, comma 2-quinquies del D.L. n. 143 del 2003, va riportato anche l'importo già versato ai fini IVA in base a quanto determinato nel quadro A della precedente dichiarazione.

PROSPETTO III)

Tale prospetto è riservato a coloro che hanno barrato la casella "Dichiarazione modificativa" ed ha la finalità di riepilogare gli importi dovuti in base alla presente dichiarazione modificativa.

In particolare, il prospetto va utilizzato per tener conto dell'eventuale esercizio della facoltà di convertire l'originaria dichiarazione integrativa presentata ai fini IVA, di cui all'art. 8 della legge n. 289 del 2002, in definizione automatica per lo stesso settore impositivo, nonché per effettuare il calcolo dei limiti previsti dall'art. 1, comma 2-ter, lett. a) e b), del decreto-legge n. 143 del 2003, ai fini dell'IVA e per l'affrancamento delle perdite.

Il rigo C139, va compilato dai contribuenti che, avendo presentato entro i termini precedentemente fissati, una dichiarazione integrativa di cui all'art. 8 della legge n. 289 del 2002, ai fini IVA, convertono l'originaria sanatoria in definizione automatica per lo stesso settore impositivo ai sensi dell'art. 1, comma 2-quinquies, del D.L. n. 143 del 2003.

A tal fine, in detto rigo va indicato l'importo risultante dalla dichiarazione integrativa già presentata, determinato ai soli fini IVA, pari alla somma dei seguenti rigi A27 + A46 + A67 + A89 + A111 della stessa dichiarazione.

Nei rigi da C140 a C143 vanno indicati importi relativi alle annualità 1996/2001.

Nel rigo C140, che dà evidenza delle imposte dovute ai fini dei redditi, devono essere ricompresi anche gli importi dovuti ai fini della definizione automatica di cui all'art. 9, comma 3-bis. In tale rigo va indicata la somma della colonna 3 del rigo C1 e delle colonne 2 dei rigi C2 o C13, C17 o C30, C37 o C51, C58 o C72, C79 o C97.

Nel rigo C141, colonna 1, va riportata la somma della colonna 3 del rigo C14 e delle corrispondenti colonne 2 dei rigi C34, C55, C76 e C101.

Se l'importo indicato in colonna 1 è inferiore a 11.600.000 euro, in colonna 2 va riportato il maggiore tra l'importo indicato in colonna 1 e quello di cui al rigo C139, mentre, se l'importo indicato in colonna 1 è superiore a 11.600.000 euro, in colonna 2 va riportato il maggiore tra il risultato della seguente operazione $[11.600.000 + 20\% (C141, \text{col. } 1 - 11.600.000)]$ e l'importo di rigo C139.

Nel rigo C142, va indicato:

- in colonna 1, la somma delle colonne 1 dei rigi C15, C35, C56, C77, C102;
- in colonna 2, l'imposta dovuta determinata in misura pari al 10% dell'importo delle perdite fino al limite di 250.000.000 euro nonché del 5% dell'importo delle perdite eccedenti tale limite (10% di C142, colonna 1, fino a 250.000.000 + 5% dell'eccedenza).

Nel rigo C143, va indicato il totale dell'importo dovuto corrispondente alla somma dei seguenti rigi (C140 + C141, colonna 2 + C142, colonna 2).

Nel rigo C144, va indicata la differenza tra C143 e C135, colonna 2, se il risultato è maggiore di zero altrimenti va indicato zero.

PROSPETTO IV)

Tale prospetto è riservato a coloro che hanno barrato nel frontespizio la casella "Anno 2002" ed ha la finalità di riepilogare gli importi dovuti relativamente all'anno 2002.

In particolare, il presente prospetto va utilizzato per effettuare il calcolo dei limiti previsti dall'art. 1, comma 2-ter, lett. a) e b), del D.L. n. 143 del 2003, ai fini dell'IVA e per l'affrancamento delle perdite.

Nel rigo C145, va indicato l'importo del rigo C105, colonna 2 o del rigo C123, colonna 2.

Nel rigo C146, in colonna 1 va riportato l'importo indicato nel rigo C127, colonna 2. La compilazione della colonna 2 del rigo C146 segue regole diverse a seconda che sia stata o meno barrata la casella "Dichiarazione modificativa".

In particolare:

- qualora la casella "Dichiarazione modificativa" non è stata barrata

nel rigo C146, colonna 2 :

- se l'importo del rigo C136 è maggiore o uguale a 11.600.000 va indicato il 20% dell'importo del rigo C146, colonna 1;

Istruzioni per la compilazione

- se l'importo del rigo C136 è inferiore a 11.600.000 vanno sommati gli importi dei rigi C136 e C146, colonna 1. Se detta somma è:
 - a) minore o uguale a 11.600.000 va riportato quanto indicato in colonna 1 del medesimo rigo C146;
 - b) maggiore di 11.600.000, va esposto l'importo pari alla differenza tra 11.600.000 e l'importo dovuto in base all'originaria dichiarazione a cui va sommato il 20% della differenza di quanto determinato in base alla presente dichiarazione e 11.600.000; pertanto, dovrà effettuarsi la seguente operazione $[11.600.000 - C136 + 20\% (C136 + C146, \text{colonna } 1, - 11.600.000)]$.

- qualora la casella "Dichiarazione modificativa" è stata barrata nel rigo C146, colonna 2:

- se l'importo del rigo C141, colonna 2, è maggiore o uguale a 11.600.000 va indicato il 20% dell'importo del rigo C146, colonna 1;
- se l'importo del rigo C141, colonna 2, è inferiore a 11.600.000 vanno sommati gli importi dei rigi C141, colonna 2, e C146, colonna 1. Se detta somma è:
 - a) minore o uguale a 11.600.000, va riportato quanto indicato in colonna 1 del medesimo rigo C146;
 - b) maggiore di 11.600.000, va esposto l'importo della seguente operazione $[11.600.000 - C141, \text{colonna } 2 + 20\% (C141, \text{colonna } 2, + C146, \text{colonna } 1, - 11.600.000)]$.

Nel rigo C147, colonna 1, va riportato l'importo indicato nel rigo C128, colonna 1. La compilazione della colonna 2 del rigo C147 segue regole diverse a seconda che sia stata o meno barrata la casella "Dichiarazione modificativa", in particolare:

- qualora la casella "Dichiarazione modificativa" non è stata barrata

nel rigo C147, colonna 2:

- se l'importo del rigo C137, colonna 1, è maggiore o uguale a 250.000.000, va indicato il 5% dell'importo del rigo C147, colonna 1;
- se l'importo del rigo C137, colonna 1, è inferiore a 250.000.000 vanno sommati gli importi indicati nei rigi C137, colonna 1, e C147, colonna 1, e se detta somma è:
 - a) minore o uguale a 250.000.000, nel rigo C147, colonna 2, va riportato il 10% dell'importo indicato in colonna 1 del medesimo rigo C147;
 - b) maggiore di 250.000.000, va esposto il 10% della differenza tra 250.000.000 e l'ammontare delle perdite dovute in base all'originaria dichiarazione a cui va sommato il 5% della differenza di quanto determinato in base alla presente dichiarazione e 250.000.000; pertanto, dovrà effettuarsi la seguente operazione $[10\% (250.000.000 - C137, \text{colonna } 1) + 5\% (C137, \text{colonna } 1 + C147, \text{colonna } 1 - 250.000.000)]$.

- qualora la casella "Dichiarazione modificativa" è stata barrata

nel rigo C147, colonna 2:

- se l'importo del rigo C142, colonna 1, è maggiore o uguale a 250.000.000 va indicato il 5% dell'importo del rigo C147, colonna 1;
- se l'importo del rigo C142, colonna 1, è inferiore a 250.000.000, vanno sommati gli importi indicati nei rigi C142, colonna 1, e C147, colonna 1. Se detta somma è:
 - a) minore o uguale a 250.000.000, va riportato il 10% dell'importo indicato in colonna 1 del medesimo rigo;
 - b) maggiore di 250.000.000, va riportato l'importo della seguente operazione $[10\% (250.000.000 - C142, \text{colonna } 1) + 5\% (C142, \text{colonna } 1 + C147, \text{colonna } 1 - 250.000.000)]$.

Nel rigo C148, va indicato il totale dell'importo dovuto relativamente all'anno 2002 corrispondente alla somma dei seguenti rigi (C145, colonna 1 + C146, colonna 2 + C147, colonna 2).

RIEPILOGO TOTALE

Nel rigo C149, va indicato la maggiore imposta dovuta rispetto a quella determinata nella precedente dichiarazione, pari alla somma degli importi indicati nei rigi C144 e C148.

Nel rigo C150, va riportato l'importo indicato nel rigo C134 se non sono state barrate le caselle "Dichiarazione modificativa" e/o "Anno 2002".

Istruzioni per la compilazione

Se, invece, è stata barrata almeno una delle caselle summenzionate, va riportato la somma dell'importo indicato nel rigo C148 ed il maggiore tra l'importo indicato nei rigi C135, colonna 2, al netto di quanto eventualmente indicato in colonna 1, e C143.

5. QUADRO D - REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI (art. 14 della legge n. 289 del 2002)

I soggetti titolari di reddito d'impresa che si siano avvalsi dell'integrazione o della definizione per gli anni pregressi di cui agli articoli 8 e 9, possono regolarizzare le scritture contabili, ai sensi dell'art. 14 della medesima legge.

In particolare, i titolari di reddito d'impresa che abbiano integrato gli imponibili ai sensi dell'art. 8, possono regolarizzare contabilmente le quantità e i valori evidenziati in un apposito prospetto, senza ulteriori oneri. In tal caso, non occorre compilare il presente quadro.

La regolarizzazione può riguardare anche attività detenute all'estero esposte nella relativa sezione del quadro A. L'eventuale iscrizione contabile dei maggiori e/o nuovi valori che da tale regolarizzazione ne deriva deve essere dichiarata nel presente quadro, benché non sia dovuta l'imposta sostitutiva del 6% di cui al comma 5 dell'art. 14, in quanto già assolta ai sensi del comma 5 dell'art. 8.

I titolari di reddito d'impresa che si siano avvalsi della definizione di cui all'art. 9 e che intendano regolarizzare le scritture contabili, devono indicare i maggiori e/o nuovi valori iscritti nel presente quadro. L'importo complessivo dei valori da regolarizzare contabilmente è assoggettato ad un'imposta sostitutiva del 6 per cento.

I maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dal terzo periodo d'imposta a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003.

COMPILAZIONE

Nel **rigo D1**, va indicato:

- in colonna 1, l'ammontare complessivo dei nuovi e/o maggiori valori iscritti;
- in colonna 2, l'ammontare dei nuovi e/o maggiori valori, già compresi in colonna 1, corrispondente all'emersione di attività detenute all'estero, che derivano dai redditi o dagli imponibili conseguiti all'estero definiti ai sensi dell'art. 8, comma 5, attività comprese negli importi indicati nelle relative sezioni del quadro A per ciascuna annualità.

Nel **rigo D2**, va indicato:

- in colonna 1, la differenza tra gli importi di colonna 1 e colonna 2 del rigo D1;
- in colonna 2, la relativa imposta da versare, pari al 6% di colonna 1.

Nei rigi D1 e D2 non vanno riportati i beni iscritti ed indicati nella precedente dichiarazione. I contribuenti che hanno presentato una precedente dichiarazione ed hanno barrato nel frontespizio almeno una o entrambe le caselle "Dichiarazione modificativa" e "Anno 2002", devono compilare anche i rigi D3 e D4 indicando:

- nel rigo D3, l'importo dovuto risultante dalla precedente dichiarazione;
- nel rigo D4, l'importo versato a seguito della precedente dichiarazione.

6. QUADRO E - DEFINIZIONE DEI RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI (art. 9-bis della legge n. 289 del 2002)

Il presente quadro è compilato dai soggetti che intendano avvalersi della disposizione dell'art. 9-bis per regolarizzare i ritardati od omessi versamenti. In tal caso, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La definizione riguarda le imposte e le ritenute **dovute alla data del 1° gennaio 2004**, per le quali il termine di versamento è scaduto entro questa data.

Qualora il dichiarante abbia già presentato una dichiarazione di definizione ed abbia già utilizzato in precedenza il quadro E, i versamenti ivi esposti non dovranno essere indicati nella presente dichiarazione, in quanto nel quadro il contribuente deve limitarsi ad indicare nelle colonne 1 e 2 del rigo E54, rispettivamente il totale precedentemente dovuto ed il totale precedentemente versato.

Istruzioni per la compilazione

Il quadro è composto di due sezioni.

La sezione I è riservata all'esposizione dei ritardati od omessi versamenti per i quali non è stato emesso il relativo ruolo, la sezione II ai versamenti per i quali è stato emesso il ruolo.

Possono essere utilizzati più moduli qualora il numero dei righe non sia sufficiente, riportando il totale esclusivamente sul primo modulo.

COMPILAZIONE

SEZIONE I

Nei **righe** da **E1** a **E34**, va indicato:

- in colonna 1, l'annualità cui l'obbligazione tributaria si riferisce (ad esempio, in caso di saldo IRPEF per l'anno 2000 da versare entro il 20 giugno 2001, va indicato l'anno 2000);
- in colonna 2, il mese di riferimento da compilare soltanto per i versamenti che abbiano cadenza mensile (ad esempio, in caso di ritenuta operata nel mese di marzo da versare entro il 16 aprile, va indicato il mese 03);
- in colonna 3, il codice tributo con il quale doveva essere (se omesso) o è stato (se tardivo) effettuato il versamento;
- in colonna 4, l'ammontare dell'imposta o della ritenuta versata tardivamente;
- in colonna 5, l'ammontare dell'imposta o della ritenuta omessa e da versare contestualmente alla dichiarazione;
- in colonna 6, gli interessi calcolati applicando il tasso del 3% sull'importo di colonna 4 a decorrere dal termine ultimo per l'adempimento dell'obbligazione e fino alla data del versamento eseguito tardivamente ovvero sull'importo di colonna 5 a decorrere dal termine ultimo per l'adempimento dell'obbligazione e fino alla data del versamento da effettuare entro il **16 marzo 2004**.

- in colonna 7, per l'IRAP, il codice della regione prevalente (vedasi tabella allegata), per l'addizionale regionale e comunale, rispettivamente il codice della regione di residenza anagrafica al 31 dicembre dell'anno cui il versamento afferisce (vedasi tabella allegata) ed il codice del comune di residenza anagrafica al 31 dicembre dell'anno cui il versamento afferisce, riclassificato per area geografica in base al seguente elenco:

03 per i comuni della provincia autonoma di Bolzano;

07 per i comuni della regione Friuli - Venezia Giulia;

18 per i comuni della provincia autonoma di Trento;

20 per i comuni della regione Valle d'Aosta;

99 per i restanti comuni.

In presenza di versamento tardivo e carente vanno compilate entrambe le colonne 4 e 5, mentre gli interessi distintamente calcolati vanno cumulativamente indicati in colonna 6.

Nel **righe E35**, rispettivamente nelle colonne 5 e 6, vanno riportati i relativi totali.

La somma di detti importi va riportata nel righe F4, colonna 1, del quadro F.

Se gli importi da versare per ciascun periodo d'imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro, e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal **17 marzo 2004**, possono essere versati in tre rate di pari importo. **Si precisa che per i versamenti relativi alle annualità fino al 2001, gli interessi decorrono dal 17 ottobre 2003. Il tasso d'interesse legale è pari al 3% annuo fino al 31 dicembre 2003 e al 2,5% annuo dal 1° gennaio 2004.**

Il versamento delle somme riportate nel righe E35 entro i termini indicati, costituisce condizione di efficacia della definizione.

SEZIONE II

Nei **righe** da **E36** a **E53**, va indicato:

- in colonna 1, l'anno cui si riferisce l'importo della sanzione iscritta al ruolo;
- in colonna 2, il **numero** identificativo del ruolo desunto dalla cartella **di pagamento** notificata. Tale identificativo è riportato in cartella, nella pagina "Dati ad uso degli uffici", sotto la voce descrizione "Numero di ruolo", (ad esempio 2002/.....)

La casella 3 va barrata nel caso in cui il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato all'autorità giudiziaria **prima del 31 dicembre 2002**.

In questa ipotesi, qualora la sanzione sia stata già versata gli interessati potranno presentare apposita istanza di rimborso all'ufficio locale competente indicato in cartella.

L'efficacia della definizione è subordinata alla condizione che le imposte e le ritenute non versate ed iscritte a ruolo, **unitamente ai relativi interessi**, siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo medesimo, **ovvero entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della corrispondente cartella di pagamento**.

Istruzioni per la compilazione

I contribuenti che hanno presentato una precedente dichiarazione ed hanno barrato nel frontespizio almeno una delle caselle "Dichiarazione modificativa" e/o "Anno 2002" devono compilare anche il rigo E54 indicando:

- in colonna 1, l'importo dovuto risultante dalla precedente dichiarazione;
- in colonna 2, l'importo versato a seguito della precedente dichiarazione.

7. QUADRO F - PROSPETTO DEGLI IMPORTI DA VERSARE

(artt. 8, 9, 9-bis e 14 della legge n. 289 del 2002)

Questo quadro va compilato per evidenziare gli importi da versare, determinati secondo le modalità previste nei precedenti quadri.

Il quadro si compone di due sezioni da compilare in alternativa:

- la prima deve essere compilata dai soggetti che presentano la dichiarazione in forma non riservata;
- la seconda dai soggetti che presentano la dichiarazione in forma riservata.

Nel caso sia stata presentata una dichiarazione con il modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 febbraio 2003, il riporto dei dati relativi ai versamenti già effettuati nel prospetto F è finalizzato esclusivamente alla determinazione del primo versamento utile afferente la presente dichiarazione.

Le imposte ancora da versare in base alla dichiarazione originaria, devono essere corrisposte entro le scadenze previste dal relativo piano di rateizzazione.

Si precisa che, in caso di rateizzazione degli importi dovuti in base alla presente dichiarazione, gli interessi vanno calcolati con decorrenza diversa per gli importi dovuti sulla base delle annualità 1996/2001 rispetto a quelli dovuti per l'anno 2002.

Infatti, per gli anni 1996/2001, gli interessi vanno calcolati a partire dal 17 ottobre 2003, mentre per l'anno 2002 a partire dal 17 marzo 2004 (ovvero 18 maggio 2004 per i soci che integrano in base alla comunicazione della società di persone).

COMPILAZIONE

SEZIONE I

I contribuenti che presentano la dichiarazione in forma non riservata possono rateizzare l'ammontare complessivo delle imposte e delle ritenute determinate in ciascun quadro, qualora gli importi da versare eccedano 3.000 euro per le persone fisiche e 6.000 euro per gli altri soggetti. L'eccedenza può essere versata:

- in due rate di pari importo rispettivamente entro il **21 giugno 2004 ed il 16 settembre 2004**, in presenza di dichiarazione integrativa semplice, definizione automatica e regolarizzazione delle scritture contabili relativamente agli importi esposti nei righe F1, F2 e F3;
- in tre rate di pari importo rispettivamente entro il **21 giugno 2004, 16 settembre 2004 e 30 novembre 2004**, per la definizione dei ritardati od omessi versamenti relativamente agli importi da versare per ciascun periodo d'imposta relativamente all'importo di cui al rigo F4;
- in due rate di pari importo rispettivamente entro il **21 giugno 2004 ed il 16 settembre 2004**, in presenza di dichiarazione da parte di persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata.

L'importo esposto nel rigo F5, relativo ai contributi previdenziali, non è rateizzabile.

Il calcolo degli interessi sarà effettuato secondo il metodo commerciale, in base alla formula " $C \times i \times g / 36000$ ", dove "C" è il capitale, ossia l'importo dovuto rateizzato, "i" è il tasso d'interesse legale e "g" è il numero dei giorni decorrenti dal giorno successivo al termine entro cui va presentata la dichiarazione fino al giorno di pagamento della rata, considerando ciascun mese composto da 30 giorni.

Il tasso d'interesse legale è pari al 3% annuo fino al 31 dicembre 2003 e al 2,5% annuo dal 1° gennaio 2004.

Il contribuente avrà cura di verificare il tasso d'interesse legale vigente all'atto dei successivi versamenti.

Nel rigo F1, va indicato :

- in colonna 1, l'importo totale da versare come indicato nel quadro A, rigo A151;
- in colonna 2, l'importo da versare entro i termini.

Per la determinazione di tale importo occorre aver riguardo a quanto indicato nel quadro A, rigo A146.

1) A146 uguale a zero.

L'importo da versare è pari a quanto indicato in colonna 1 del rigo F1, se tale importo è inferiore a 3000 per le persone fisiche o 6000 per gli altri soggetti; se, invece, quanto indicato in colonna 1 del rigo F1 è superiore ai predetti limiti, l'importo da indicare in colonna 2 del rigo F1 è pari a 3000 per le persone fisiche e 6000 per gli altri soggetti qualora intenda avvalersi della facoltà di rateizzazione.

2) A146 maggiore di zero.

a) Se l'importo indicato nel rigo A146 è inferiore a 3000 per le persone fisiche o 6000 per gli altri soggetti, l'importo da versare è pari alla differenza tra:

- 3000 o 6000 e l'importo versato sulla base della dichiarazione precedente ed indicato nel rigo A146, se l'importo di F1, colonna 1, è maggiore dei predetti limiti di 3000 e 6000. In tal caso deve essere versato un importo minimo di 100, per le persone fisiche o 200, per gli altri soggetti. L'importo non deve in ogni caso essere maggiore di quello indicato nel rigo A150;
- l'importo di F1, colonna 1 e l'importo versato sulla base della dichiarazione precedente ed indicato nel rigo A146, se l'importo di F1, colonna 1, è inferiore ai predetti limiti di 3000 e 6000.

b) Se l'importo indicato nel rigo A146 è uguale o maggiore di 3000 per le persone fisiche o 6000 per gli altri soggetti, l'importo da versare è pari al 10% di quanto indicato nel rigo A150 con un importo minimo di 100, nel caso di persone fisiche o 200, nel caso di altri soggetti ovvero l'importo indicato nel rigo A150 se inferiore a 100 o 200;

- in colonna 2-bis, l'importo versato sulla base della dichiarazione precedentemente resa ed indicato nel quadro A, rigo A146;
- in colonna 2-ter, l'importo residuo da versare relativo alla dichiarazione precedentemente resa (pari alla differenza tra i rigi A145 e A146), secondo i termini relativi alla precedente dichiarazione;
- in colonna 3, l'importo residuo da versare pari alla seguente differenza (F1, colonna 1 - F1, colonna 2 - F1, colonna 2-bis - F1, colonna 2-ter).

Nel rigo F2, va indicato :

- in colonna 1, l'importo totale da versare come indicato nel quadro C, rigo C150;
- in colonna 2, l'importo da versare entro i termini.

Per la determinazione di tale importo occorre aver riguardo a quanto indicato nel quadro C, rigo C138.

1) C138 uguale a zero.

L'importo da versare è pari a quanto indicato in colonna 1 del rigo F2, se tale importo è inferiore a 3000, per le persone fisiche, o 6000, per gli altri soggetti; se, invece, quanto indicato in colonna 1 del rigo F2 è superiore ai predetti limiti, l'importo da indicare in colonna 2 del rigo F2 è pari a 3000, per le persone fisiche, e 6000, per gli altri soggetti qualora intenda avvalersi della facoltà di rateizzazione.

2) C138 maggiore di zero.

a) Se l'importo indicato nel rigo C138 è inferiore a 3000 per le persone fisiche o 6000 per gli altri soggetti, l'importo da versare è pari alla differenza tra:

- 3000 o 6000 e l'importo versato sulla base della dichiarazione precedente ed indicato nel rigo C138, se l'importo di F2, colonna 1, è maggiore dei predetti limiti di 3000 e 6000. In tal caso deve essere versato un importo minimo di 100, per le persone fisiche o 200, per gli altri soggetti. L'importo non deve in ogni caso essere maggiore di quello indicato nel rigo C149;
- l'importo di F2, colonna 1 e l'importo versato sulla base della dichiarazione precedente ed indicato nel rigo C138, se l'importo di F2, colonna 1, è inferiore ai predetti limiti di 3000 e 6000.

b) Se l'importo indicato nel rigo C138 è uguale o maggiore di 3000 per le persone fisiche o 6000 per gli altri soggetti, l'importo da versare è pari al 10% di quanto indicato nel rigo C149 con un importo minimo di 100, per le persone fisiche o 200, per gli altri soggetti ovvero l'importo indicato nel rigo C149 se inferiore a 100 o 200;

- in colonna 2-bis, l'importo versato sulla base della dichiarazione precedentemente resa ed indicato nel quadro C, rigo C138;

Istruzioni per la compilazione

- in colonna 2-ter, l'importo residuo da versare relativo alla dichiarazione precedentemente resa pari alla seguente operazione (C135, colonna 2 – C135, colonna 1 – C138), secondo i termini relativi alla precedente dichiarazione;
- in colonna 3, va indicato l'importo residuo da versare pari alla seguente differenza (F2, colonna 1 – F2, colonna 2 – F2, colonna 2-bis – F2, colonna 2-ter).

Nel rigo F3, va indicato :

- in colonna 1, l'importo totale da versare corrispondente all'importo indicato nel quadro D, rigo D2, colonna 2;
- in colonna 2, l'importo da versare entro i termini che è pari a quanto indicato in colonna 1 del rigo F3, se tale importo è inferiore a 3000, per le persone fisiche, o 6000, per gli altri soggetti; se, invece, quanto indicato in colonna 1 del rigo F3 è superiore ai predetti limiti, l'importo da indicare in colonna 2 del rigo F3 è pari a 3000, per le persone fisiche, e 6000, per gli altri soggetti.

Nel caso sia stato effettuato un versamento sulla base di una precedente dichiarazione, occorre tener conto dell'importo indicato nel quadro D, rigo D4, salvo nel caso in cui l'importo di F3, colonna 1, sia inferiore o uguale a 100 euro, per le persone fisiche, o 200 euro, per gli altri soggetti; in tale ultima ipotesi, infatti, l'importo di colonna 2 è pari a quello di colonna 1.

- 1) Se D4 è inferiore a 3000 per le persone fisiche o 6000 per gli altri soggetti, l'importo da versare è pari al minore importo tra quello indicato nel rigo F3, colonna 1, e la differenza tra il limite di 3000 (o 6000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche) e l'importo indicato in D4, con un importo minimo da versare di 100 (o 200 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
 - 2) Se D4 è maggiore o uguale a 3000 per le persone fisiche o 6000 per gli altri soggetti, l'importo da versare è pari al 10% dell'importo di F3, colonna 1, con un minimo da versare di 100 (o 200 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
- in colonna 3, va indicato l'importo residuo da versare pari alla differenza tra F3, colonna 1 e F3, colonna 2.

Nel rigo F4, va indicato :

- in colonna 1, l'importo totale da versare come indicato nel quadro E, pari alla somma delle colonne 5 e 6 del rigo E35;
- in colonna 2, l'importo da versare entro i termini.

Per la determinazione di tale importo occorre aver riguardo a quanto indicato nel quadro E, rigo E54, colonna 2.

1) E54 uguale a zero.

L'importo da indicare in colonna 2 del rigo F4 corrisponde alla somma degli importi dovuti, in relazione a ciascun periodo d'imposta, del minimo di 3000, per le persone fisiche, e 6000, per gli altri soggetti per ciascun periodo d'imposta qualora si eccedano tali limiti.

2) E54 maggiore di zero.

L'importo da indicare in colonna 2 del rigo F4 corrisponde alla somma dei minimi dovuti (3000, per le persone fisiche, e 6000, per gli altri soggetti) in relazione alle seguenti annualità definite con la presente dichiarazione:

- fino all'annualità 2001;
- anno 2002;
- anno 2003.

- in colonna 3, va indicato l'importo residuo da versare pari alla seguente differenza (F4, colonna 1 – F4, colonna 2).

Nel rigo F5, va indicato :

- in colonna 1, l'importo totale determinato nel quadro B pari alla somma dei rigi B7, colonna 3 e B26, colonna 2;
- in colonna 2, l'importo da versare entro i termini che è pari alla differenza tra l'importo di F5, colonna 1 e l'importo del rigo B54, se tale differenza è maggiore di zero, altrimenti va indicato zero.

Tale importo non può essere rateizzato.

Nel rigo F6, va indicato :

- in colonna 1, l'importo totale determinato nel quadro B pari alla somma dei rigi B19, colonna 4 e B53, colonna 4;
- in colonna 2, l'importo da versare entro i termini che è pari alla differenza tra l'importo di F6, colonna 1 e l'importo del rigo B55, se tale differenza è maggiore di zero, altrimenti va indicato zero.

Istruzioni per la compilazione

Tale importo va versato secondo le ordinarie modalità previste dai singoli Enti o Casse previdenziali, nonché alle gestioni previdenziali dell'INPS che non sono previste nelle dichiarazioni dei redditi - quadro R o RR.

I totali esposti nelle colonne 2 e 3 dei rigi F1, F2, F3, F4 e F5 vanno versati con il modello di pagamento F24, indicando come anno di riferimento 2004, rispettivamente con i seguenti codici tributo:

F1 – Art. 8	quadro	A	8090
F2 – Art. 9	quadro	C	8092
F3 – Art. 14	quadro	D	8094
F4 – Art. 9-bis	quadro	E	8093
F5 – Art. 8	quadro	A (contributi INPS/INPDAl)	8091

SEZIONE II

I contribuenti che presentano la dichiarazione in forma riservata non possono rateizzare gli importi dovuti. In tale sezione vanno esposti complessivamente gli importi determinati in ciascun quadro. I contributi previdenziali da versare a gestioni previdenziali dell'INPS non gestite nelle dichiarazioni dei redditi ed ad Enti e Casse previdenziali diversi dall'INPS, vanno versati secondo le ordinarie modalità previste dall'ente destinatario dei contributi.

Gli altri importi devono essere invece esposti analiticamente nei relativi prospetti del quadro G, per consentire l'imputazione delle somme dovute.

Nel **rigo F7**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo totale da versare come indicato nel quadro A, **rigo A151**;
- in **colonna 2**, l'importo dovuto in base alla precedente dichiarazione corrispondente a quanto indicato nel quadro A, rigo A145. **Tale importo non può essere superiore a quanto indicato in colonna 1**;
- in **colonna 3**, l'importo residuo da versare **entro il 16 marzo 2004**, (pari a F7, colonna 1 – F7, colonna 2).

Nel **rigo F8** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo totale da versare come indicato nel quadro C, rigo C150;
- in **colonna 2**, l'importo dovuto in base alla precedente dichiarazione corrispondente a quanto indicato nel quadro C, rigo C135, colonna 2;
- in **colonna 3**, l'importo residuo, **risultante dalla differenza di colonna 1 meno colonna 2**, da versare entro **entro il 16 marzo 2004**, se maggiore di zero, altrimenti va indicato zero;
- in **colonna 4**, l'importo, **risultante dalla differenza di colonna 2 meno colonna 1**, che dovrà essere restituita dall'intermediario per effetto delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 2-quater, del D.L. n. 143 del 2003. **Tale importo non può essere superiore a quanto indicato nel rigo C135, colonna 1.**

Nel **rigo F9**, va indicato in **colonna 1**, l'importo totale da versare corrispondente all'importo indicato nel quadro D, rigo D2, colonna 2. In **colonna 3**, va riportato l'importo di colonna 1 da versare **entro il 16 marzo 2004**.

Nel **rigo F10**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo totale determinato nel quadro B pari alla somma dei rigi B7, colonna 3 e B26, colonna 2;
- in **colonna 2**, l'importo dovuto in base alla dichiarazione precedente come esposto nel rigo B54;
- in **colonna 3**, l'importo residuo da versare **entro il 16 marzo 2004**, (pari a F10, colonna 1 – F10, colonna 2), se maggiore di zero, altrimenti va indicato zero.

Nel **rigo F11** va indicata, per ciascuna colonna 1, 2 e 3, la somma dei rigi da F7 a F10.

Nel **rigo F12** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo totale determinato nel quadro B pari alla somma dei rigi B19, colonna 4 e B53, colonna 4;
- in **colonna 2**, l'importo dovuto in base alla dichiarazione precedente come esposto nel rigo B55;
- in **colonna 3**, l'importo residuo da versare **entro il 16 marzo 2004**, (pari a F12, colonna 1 – F12, colonna 2), se maggiore di zero, altrimenti va indicato zero.

Istruzioni per la compilazione

Nel **rigo F13 e nelle colonne 1 e 2 dei rigi F14 e F15** vanno indicati i rispettivi saldi finali dei prospetti I, II, **II-bis**, III e **III-bis** del quadro G; i predetti rigi non vanno compilati qualora la dichiarazione venga prodotta esclusivamente al fine di ottenere il rimborso dell'eccedenza di quanto già versato.

8. QUADRO G - PROSPETTI DI VERSAMENTO PER I SOGGETTI CHE PRESENTANO LA DICHIARAZIONE IN FORMA RISERVATA (artt. 8, 9 e 14 della legge n. 289 del 2002)

Questo quadro va compilato esclusivamente dai soggetti che presentano la dichiarazione in forma riservata come previsto dall'art. 8, comma 4 e dall'art. 9, comma 1.

Questi soggetti non devono effettuare il versamento utilizzando il modello di pagamento F24. Infatti, i versamenti relativi alle somme dovute a seguito della presentazione della dichiarazione in forma riservata, sono effettuati direttamente dalla banca o dall'ufficio postale che riceve la dichiarazione medesima. A tal fine, per consentire agli operatori bancari e postali la corretta imputazione delle somme dovute, il contribuente deve compilare i prospetti del presente quadro che riproducono, da un punto di vista grafico, la configurazione del modello F24.

Nei rigi relativi ai versamenti sono già inseriti i codici tributo e l'anno di riferimento. Nelle sezioni "INPS" ed "Altri Enti previdenziali e assicurativi", in luogo dei codici tributo, sono già inserite le specifiche codifiche appositamente istituite.

L'esposizione delle varie categorie di tributi in ciascuna sezione dei prospetti, non è sempre indicativa dell'ente percettore, in quanto l'imputazione degli importi avverrà sulla base dei codici tributo o delle particolari codifiche appositamente istituite per il riversamento delle somme a ciascun ente destinatario da parte degli uffici postali o delle banche. Ad esempio, l'esposizione nel prospetto I - Sezione "Altri Enti previdenziali ed assicurativi" - rigo G15 "Redditi ed imponibili conseguiti all'estero" non comporta l'attribuzione degli importi da versare ad un ente previdenziale, bensì risponde a mere esigenze tecniche di esposizione del dato.

Gli importi dovuti a titolo contributivo alle gestioni previdenziali dell'INPS non esposte nelle dichiarazioni dei redditi (quadri R o RR) e ad Enti e Casse previdenziali, non sono esposti nel presente quadro, in quanto il contribuente deve provvedere autonomamente al relativo versamento secondo le ordinarie modalità.

Proprio al fine di garantire la riservatezza di tali versamenti, l'ultimo periodo del comma 4, dell'art. 8 della legge, ha disposto che gli istituti previdenziali non devono comunicare all'amministrazione finanziaria i dati di cui vengono a conoscenza.

Il quadro si compone di tre prospetti ciascuno dei quali contiene i rigi in cui evidenziare i versamenti, suddivisi in sezioni per ciascuna delle quali va inserito il totale e il saldo, uno spazio per la sottoscrizione da parte del dichiarante e uno spazio da compilare a cura dell'ufficio postale o della banca convenzionata che riceve la dichiarazione.

Con la compilazione del quadro, il soggetto che presenta la dichiarazione riservata dà disposizione all'ufficio postale o alla banca convenzionata di versare, in forma anonima, le imposte ivi indicate fornendo la relativa provvista. I soggetti convenzionati, infatti, verseranno il dettaglio delle imposte con le consuete modalità senza indicare gli elementi identificativi del contribuente. A tal fine, nella sezione "Contribuente" è già riportato il codice convenzionale "AAABBB00A01H501A" con il quale saranno acquisiti i dati del versamento. Tuttavia il contribuente deve riportare il proprio codice fiscale negli appositi spazi previsti sulla parte superiore dei prospetti del quadro.

Relativamente ai versamenti dei contributi, il contribuente dovrà in ogni caso, attivarsi per ottenere dall'Ente previdenziale di appartenenza l'accredito delle somme versate sulla propria posizione contributiva ovvero, se sostituto d'imposta sulla posizione dei percipienti.

Si ricorda che i contribuenti che si avvalgono della dichiarazione in forma riservata non possono rateizzare gli importi dovuti.

I soggetti che presentano una dichiarazione modificativa devono indicare nei rigi dei prospetti G gli importi determinati nei quadri di riferimento al netto di quanto già versato.

A tal fine occorre ripartire l'importo residuo da versare derivante dal quadro A e dal quadro C, relativamente agli anni 1996/2001, in modo proporzionale all'importo determinato nei singoli quadri.

Le somme così determinate vanno arrotondate secondo il metodo matematico; qualora per effetto degli arrotondamenti la somma complessivamente determinata risulti diver-

Istruzioni per la compilazione

sa da quella da versare, la differenza va aggiunta o detratta dal maggiore degli importi indicati nel prospetto.

Ad esempio, nell'ipotesi di compilazione del quadro A, il contribuente ha determinato i seguenti tributi:

Imposte sostitutive	200	da indicare nel rigo G1 del prospetto III
IRPEG	1000	da indicare nel rigo G3 del prospetto III
IRAP	600	da indicare nel rigo G4 del prospetto III

Versamento già effettuato	(rigo A146) = 700
Totale imposta 1996/2001 derivante dai quadri	(rigo A147) = 1800
Totale nuova imposta dovuta per gli anni 1996/2001	(rigo A148) = 1100

Il quadro F, sez. II, deve essere compilato nel seguente modo:

F7, col. 1	= 1800 (importo da versare)
F7, col. 2	= 700 (importo già versato)
F7, col. 3	= 1100 (importo residuo da versare)

Nei righe del prospetto G devono essere indicati i risultati delle seguenti proporzioni:

G1	1800 : 1100 = 200 : G1	G1 = 122,22 = 122
G3	1800 : 1100 = 1000 : G3	G3 = 611,11 = 611
G4	1800 : 1100 = 600 : G4	G4 = 366,66 = 367

Agli importi così rideterminati vanno eventualmente sommate le imposte analiticamente determinate per l'anno 2002.

COMPILAZIONE

PROSPETTO I

Nel **prospetto I** vanno riportati gli importi da versare determinati nel quadro A, suddivisi per categorie di tributi.

In particolare, nel **rigo G1**, nella colonna "Importo da versare", va indicata la somma degli importi delle colonne 2 dei righe:

- per l'anno 1996, da A3 ad A8;
- per l'anno 1997, da A20 ad A24;
- per l'anno 1998, A41 e A42;
- per l'anno 1999, A62 e A63;
- per l'anno 2000, A84 e A85;
- per l'anno 2001, A106 e A107;
- per l'anno 2002, **A128 e A129**.

Nella colonna "Importo da versare" del **rigo G2**, relativo all'IRPEF, o del **rigo G3**, relativo all'IRPEG, va indicata la somma degli importi delle colonne 2 dei righe A2, A19, A38, A58, A80, A102, **A124**.

Nel **rigo G4**, relativo all'IRAP, nella colonna "Importo da versare", va indicata la somma degli importi delle colonne 2 dei righe A39, A59, A81, A103, **A125** e nell'apposita casella va indicato il codice della regione prevalente. Per regione prevalente deve intendersi quella cui va attribuito l'ammontare dell'imposta più elevato in ragione di tutte le annualità integrate.

Nel **rigo G5**, relativo all'IVA, nella colonna "Importo da versare", va indicata la somma degli importi delle colonne 1 dei righe A27, A46, A67, A89, A111, **A133**.

Nel **rigo G6** va indicato l'importo a concorrenza del minimale. Infatti, atteso che nella dichiarazione integrativa devono essere indicati per ciascuna annualità, maggiori importi almeno pari a 300 euro, va riportata l'eventuale differenza tra gli importi di colonna 2 e colonna 1 delle sezioni "Totalizzazione": righe A14, A33, A53, A75, A97, A119, **A141**.

Nel **rigo G7**, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo indicato nella colonna 3 del rigo F10 del quadro F.

Nel **rigo G8**, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo indicato nella colonna 2 del rigo A40 del quadro A.

Nel **rigo G9**, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo indicato nella colonna 2 del rigo A60 del quadro A.

Nel **rigo G10**, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo indicato nella colonna 2 del rigo A82 del quadro A.

Nel **rigo G11**, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo indicato nella colonna 2 del rigo A104 del quadro A.

Istruzioni per la compilazione

Nei **rigli** da **G8** a **G11**, inoltre, va indicato il codice della regione di residenza anagrafica al 31 dicembre del relativo anno di cui alla tabella allegata.

Nel **rigo G12**, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo indicato nella colonna 2 del rigo A61 del quadro A.

Nel **rigo G13**, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo indicato nella colonna 2 del rigo A83 del quadro A.

Nel **rigo G14**, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo indicato nella colonna 2 del rigo A105 del quadro A.

Nel rigo G14-bis, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo indicato nella colonna 2 del rigo A127 del quadro A.

Nei **rigli** da **G12** a **G14-bis**, nell'apposita casella "Codice ente/codice comune" va riportato, inoltre, il codice del comune prevalente indicato nell'anno di riferimento, riclassificato per area geografica in base al seguente elenco:

03 per i comuni della provincia autonoma di Bolzano;

07 per i comuni della regione Friuli - Venezia Giulia;

18 per i comuni della provincia autonoma di Trento;

20 per i comuni della regione Valle d'Aosta;

99 per i restanti comuni.

Nel **rigo G15**, nella colonna "Importo da versare", va riportata la somma degli importi indicati nelle colonne 2 dei rigli: A16, A35, A55, A77, A99, A121, **A143** del quadro A.

PROSPETTO II

Il **prospetto II** è riservato al sostituto d'imposta per evidenziare le maggiori ritenute ed imposte sostitutive da versare determinate nel quadro A.

In particolare, nel **rigo G16**, nella colonna "Importo da versare", va indicata la somma degli importi delle colonne 2 dei rigli A10, A29, A48, A69, A91, A113 e **A135**.

Nel **rigo G17**, nella colonna "Importo da versare", va indicata la somma degli importi delle colonne 2 dei rigli A11, A30, A49, A70, A92, A114 e **A136**.

Nel **rigo G18**, nella colonna "Importo da versare", va indicata la somma degli importi delle colonne 2 dei rigli A12, A31, A50, A71, A93, A115 e **A137**.

Nel **rigo G19**, nella colonna "Importo da versare", va indicata la somma degli importi delle colonne 2 dei rigli A13, A32, A51, A72, A94, A116 e **A138**.

Nel **rigo G20**, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo della colonna 1 del rigo A52.

Nel **rigo G21**, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo della colonna 1 del rigo A73.

Nel **rigo G22**, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo della colonna 1 del rigo A95.

Nel **rigo G23**, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo della colonna 1 del rigo A117.

Nei **rigli** da **G20** a **G23**, nell'apposita casella "Codice regione" va indicato, inoltre, quello esposto nel quadro A in corrispondenza del relativo anno.

Nel **rigo G24**, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo della colonna 1 del rigo A74.

Nel **rigo G25**, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo della colonna 1 del rigo A96.

Nel **rigo G26**, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo della colonna 1 del rigo A118.

Nel rigo G26-bis, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo della colonna 1 del rigo A140.

Nei **rigli** da **G24** a **G26-bis**, nell'apposita casella "Codice ente/codice comune" va riportato, inoltre, il codice del comune prevalente indicato nell'anno di riferimento, riclassificato per area geografica in base al seguente elenco:

03 per i comuni della provincia autonoma di Bolzano;

07 per i comuni della regione Friuli - Venezia Giulia;

18 per i comuni della provincia autonoma di Trento;

20 per i comuni della regione Valle d'Aosta;

99 per i restanti comuni.

PROSPETTO II-BIS

Nel prospetto II-bis vanno riportati gli importi da versare determinati nel quadro A, relativi alle addizionali regionali dovute per l'anno 2002.

Istruzioni per la compilazione

Nel rigo **G26-ter**, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo indicato nella colonna 2 del rigo **A126** del quadro **A**.

Nel rigo **G26-quater**, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo della colonna 1 del rigo **A139**.

PROSPETTO III

Nel **prospetto III** vanno riportati gli importi da versare determinati nei quadri C e D suddivisi per categorie di tributi.

In particolare, nel **rigo G27**, nella colonna "Importo da versare", va indicata la somma degli importi delle colonne 2 dei rigi:

- per l'anno 1997 da C5 a C12;
- per l'anno 1998 da C22 a C29;
- per l'anno 1999 da C43 a C50;
- per l'anno 2000 da C64 a C71;
- per l'anno 2001 da C85 a C96.
- **per l'anno 2002 da C111 a C122;**

nonché l'importo indicato nel rigo C133, colonna 2, ovvero, per chi ha barrato la casella "Dichiarazione modificativa" o "Anno 2002", l'importo risultante dalla somma delle colonne 2 dei rigi C142 e C147. In caso di dichiarazione modificativa, come già precisato alle pagine 35 e 36 delle presenti istruzioni, l'importo da versare, relativamente agli anni 1996/2001, va riproporzionato in base all'importo determinato nel quadro.

Nella colonna "Importo da versare" del **rigo G28**, relativo all'IRPEF, o del **rigo G29**, relativo all'IRPEG, va indicata la somma degli importi delle colonne 2 dei rigi C4, C19, C39, C60, C81, **C107**.

Nel **rigo G30**, relativo all'IRAP, nella colonna "Importo da versare", va indicata la somma degli importi delle colonne 2 dei rigi C20, C40, C61, C82, **C108** e nell'apposita casella va indicato il codice della regione prevalente. Per regione prevalente deve intendersi quella cui va attribuito l'ammontare dell'imposta più elevato in ragione di tutte le annualità definite.

Nel **rigo G31**, nella colonna "Importo da versare", va indicato l'importo **indicato nel rigo C132, colonna 2, ovvero, per chi ha barrato la casella "Dichiarazione modificativa" o "Anno 2002", l'importo risultante dalla somma di rigo C146, colonna 2 e di rigo C141, colonna 1 se quest'ultimo è minore di 11.600.000 euro; se l'importo di rigo C141, colonna 1 è maggiore di 11.600.000 va invece indicato il risultato della seguente operazione [C146, colonna 2 + 11.600.000 + 20% (C141, colonna 1 - 11.600.000)]. In caso di dichiarazione modificativa, come già precisato alle pagine 35 e 36 delle presenti istruzioni, l'importo da versare, relativamente agli anni 1996/2001, va riproporzionato in base all'importo determinato nel quadro.**

Nel **rigo G32**, nella colonna "Importo da versare", va indicata la somma degli importi delle colonne 2 dei rigi C2, C17, C37, C58, C79, **C105**.

Nel **rigo G33**, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo della colonna 2 del rigo C21.

Nel **rigo G34**, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo della colonna 2 del rigo C41.

Nel **rigo G35**, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo della colonna 2 del rigo C62.

Nel **rigo G36**, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo della colonna 2 del rigo C83.

Nei **rigi da G33 a G36**, nell'apposita casella "Codice regione" va indicato, inoltre, quello esposto nel quadro C in corrispondenza del relativo anno.

Nel **rigo G37**, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo della colonna 2 del rigo C42.

Nel **rigo G38**, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo della colonna 2 del rigo C63.

Nel **rigo G39**, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo della colonna 2 del rigo C84.

Nel rigo G39-bis, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo della colonna 2 del rigo C110.

Nei **rigi da G37 a G39-bis**, nell'apposita casella "Codice ente/codice comune" va riportato, inoltre, il codice del comune prevalente indicato nell'anno di riferimento, riclassificato per area geografica in base al seguente elenco:

- 03** per i comuni della provincia autonoma di Bolzano;
- 07** per i comuni della regione Friuli - Venezia Giulia;

Istruzioni per la compilazione

18 per i comuni della provincia autonoma di Trento;

20 per i comuni della regione Valle d'Aosta;

99 per i restanti comuni.

Nel **rigo G40**, nella colonna "Importo da versare", va indicata la somma degli importi dovuti relativamente alle annualità per le quali è stata omessa almeno una dichiarazione relativa alla sezione Redditi. Inoltre, qualora l'importo da versare nella sezione Redditi sia stato determinato con l'applicazione dei minimi, per ciascuna annualità interessata l'eccedenza pari alla differenza tra l'importo minimo da versare e la somma delle imposte analiticamente determinate nella sezione Redditi va indicata nel medesimo rigo G40.

Nel **rigo G41**, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo della colonna 2 del rigo D2 del quadro D.

PROSPETTO III-BIS

Nel prospetto III-bis va riportato l'importo da versare determinato nel quadro C, relativo all'addizionale regionale dovuta per l'anno 2002.

Nel rigo G42, nella colonna "Importo da versare", va riportato l'importo della colonna 2 del rigo C109.

Il contribuente deve apporre la firma nell'apposito spazio di ciascun prospetto.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ART. 8 - PERSONE FISICHE

TIPOLOGIA IMPOSTA		ANNO DI IMPOSTA						
		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
IMPOSTE SUI REDDITI E RELATIVE ADDIZIONALI	IRPEF*	vedasi 740/97 fasc. 1 paragrafo 21.1 pag. 9	vedasi UNICO/98 fasc. 1 paragrafo 11.1 pag. 34	vedasi UNICO/99 fasc. 1 paragrafo 12.1 pag. 35	vedasi: UNICO/2000 fasc. 1 paragrafo 7 pag. 37	vedasi: UNICO/2001 fasc. 1 paragrafo 7 pagg. 41-42	Vedasi UNICO/2002 fasc. 1 paragrafo 7 pag. 45	Vedasi UNICO/2003 fasc. 1 paragrafo 7 pag. 45
	ILOR	16,2%	16,2%	-	-	-	-	-
	CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	vedasi 740/97 fasc. 1 paragrafo 27 pagg.16-18	vedasi UNICO/98 fasc. 1 paragrafo 12.3 pagg. 39- 40	-	-	-	-	-
	ADDIZIONALE REGIONALE	-	-	0,5%	0,5%	0,9%	0,9%	vedasi UNICO/2003 fasc. 1 pag. 57
	ADDIZIONALE COMUNALE	-	-	-	vedasi UNICO/2000 fasc. 1 tabella da pag. 77 a 88	vedasi UNICO/2001 fasc. 1 tabella da pag. 1 a XXIII	vedasi UNICO/2002 fasc. 1 tabella da pag. 1 a XXIII	vedasi UNICO/2003 fasc. 1 tabella da pag. 1 a XXIII
	CONTRIBUTO SULL'EUROPA	vedasi 740/97 fasc. 1 paragrafo 22 pag.12 (40% della nuova imposta)	-	-	-	-	-	-
IMPOSTE SOSTITUTIVE	REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI IMPOSTA SOSTITUTIVA (Quadro RM sezione VIII)	-	vedasi UNICO/98 fasc. 2 paragrafo 4.9 pag. 15	vedasi UNICO/99 fasc. 2 paragrafo 4.9 pag. 20	vedasi UNICO/2000 fasc. 2 paragrafo 4.9 pagg. 20-21	vedasi UNICO/2001 fasc. 2 paragrafo 5 pagg. 24-25	vedasi UNICO/2002 fasc. 2 paragrafo 5 pag. 21	vedasi UNICO/2003 fasc. 2 paragrafo 5 pag. 17
	PROVENTI DERIVANTI - DA DEPOSITI IN GARANZIA (Quadro M)	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI	-	-	-	-	-	-	4%
	REDDITI DERIVANTI DA CFC	-	-	-	-	-	-	vedasi UNICO/2003 fasc. 2 sez XII 5 pagg. 23 e 24
	PLUSVALENZE DA CESSIONI DI AZIONI, QUOTE RAPPRESENTATIVE DI CAPITALE, ECC. (Quadro RT)	QUADRO T rigo T6 25%	25%	RT6 25%, RT16 25%, RT22 2,1%, RT33 27% e RT43 12,5%	RT6 25%, RT17 27% e RT28 12,5%	RT6 25%, RT17 27% e RT28 12,5%	RT6 25%, RT16 27% e RT27 12,5%	RT6 25%, RT16 27% e RT27 12,5%
	PARTECIPAZIONI RIVALUTATE	-	-	-	-	-	-	4% part. qual. 2% part. non qual.
	PLUSVALENZE DA RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI - D.lgs.n. 358/97. (Quadro RQ)	-	27%	27%	27%	19%	19%	19%
	REGOLARIZZAZIONE DELLE ESISTENZE INIZIALI art.7 COMMI DA 9 A 14 L. 488/99	-	-	-	vedasi UNICO/2000 fasc. 3 par 9.7 pag. 50	-	-	-
	PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI DI BENI O AZIENDE IN FAVORE DEI CAF	-	-	-	-	19%	19%	19%
	ESCLUSIONE DAL PATRIMONIO DELL'IMPRESA DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE	-	aliquota 10% - per gli immobili soggetti all'IVA vedasi UNICO/98 fasc. 3 paragrafo 17.3 pag. 82	-	aliquota 10% - per gli immobili soggetti all'IVA vedasi UNICO/2000 fasc. 3 paragrafo 11.3 pag. 54	-	-	-
	RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI (art. 12 e 14 L. 342/2000)	-	-	-	-	beni ammort.li 19% beni non ammort.li 15% partecipazioni 15%	beni ammort.li 19% beni non ammort.li 15% partecipazioni 15%	-
	RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA (art. 4 L. 448/2001)	-	-	-	-	-	19%	19%
	MAGGIOR REDDITO IN PRESENZA DI LAVORO IRREGOLARE (art. 1 L. 383/2001)	-	-	-	-	-	10%	10% o 15%
	NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (art. 13 L. 388/2000)	-	-	-	-	-	10%	10%
	ATTIVITA' MARGINALI (art. 14 L. 388/2000)	-	-	-	-	-	15%	15%
	RIVALUTAZIONI TFR	-	-	-	-	-	11%	11%
PATRIMONIALE	IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE	7,5 per mille	7,5 per mille	-	-	-	-	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		vedasi 740/97 fasc. 2 paragrafo 13 pag. da 30 a 35	vedasi UNICO/98 fasc. 3 paragrafo 18 pag. da 83 a 94	vedasi UNICO/99 fasc. 2 paragrafo 7 pag. da 40 a 42	vedasi UNICO/2000 fasc. 2 paragrafo 8 pag. da 38 a 41	vedasi UNICO/2001 fasc. 2 quadro RR pag. da 36 a 40	vedasi UNICO/2002 fasc. 2 quadro RR pag. da 31 a 34	vedasi UNICO/2003 fasc. 2 quadro RR pag. da 32 a 36
IRAP		-	-	vedasi UNICO/99 quadro IQ pagg. 194-195	vedasi UNICO/2000 quadro IQ pagg. 11-12	vedasi UNICO/2001 quadro IQ pagg. 10-12	vedasi UNICO/2002 quadro IQ pag. 10-12 e tab. aliq.	vedasi UNICO/2003 quadro IQ pag. 9-10 e tab. aliq.

* Per i periodi di imposta interessati, va considerata la rideterminazione del reddito agevolato effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133 del 1999.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ART. 8 - SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

TIPOLOGIA IMPOSTA		ANNO DI IMPOSTA						
		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
IMPOSTE SUI REDDITI	ILOR	16,2%	16,2%	-	-	-	-	-
IMPOSTE SOSTITUTIVE	REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA	-	12,5% e/o 27% (vedasi D.Lgs. 1/4/96 n. 239 e 750/98 par. 20 pag. 41)	12,5% e/o 27% (vedasi D.Lgs. 1/4/96 n. 239 e UNICO/99 par. 16.1 pag. 67)	12,5% e/o 27% (vedasi D.Lgs. 1/4/96 n.239 e UNICO/2000 par.13.6 pag. 56)	12,5% e/o 27% (vedasi D.Lgs. 1/4/96 n.239 e UNICO/2001 par.13.6 pag. 48)	12,5% e/o 27% (vedasi D.Lgs. 1/4/96 n.239 e UNICO/2002 par.13.6 pag. 52)	12,5% e/o 27% (vedasi D.Lgs. 1/4/96 n.239 e UNICO/2003 par.13.8 pag. 54)
	PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI IN GARANZIA	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI	-	-	-	-	-	-	4%
	PLUSVALENZE REALIZZATE ENTRO IL 30/06/1998 (D.L. 28/01/91 n. 27)	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	PARTECIPAZIONI RIVALUTATE	-	-	-	-	-	-	4% part. qual. 2% part. non qual.
	IMPOSTA SOSTITUTIVA EX ART. 14 D.LGS. 1997 N. 461 REGIME ANALITICO	-	-	25%	-	-	-	-
	IMPOSTA SOSTITUTIVA EX ART. 14 D.LGS. 1997 N. 461 REGIME FORFETTARIO	-	-	2,1%	-	-	-	-
	PLUSVALENZE REALIZZATE DAL 01/07/1998 DERIVANTI DA CESSIONI DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	-	-	27%	27%	27%	27%	27%
	ALTRE PLUSVALENZE REALIZZATE DAL 01/07/1998	-	-	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
	ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE	-	-	vedasi UNICO/1999 par. 25.12 pag. 100	vedasi UNICO/2000 par. 22.1 pag. 66	-	-	Vedasi UNICO 2003 par. 18.2 pagg. 70 e 71
	REGOLARIZZAZIONE DELLE ESISTENZE INIZIALI art. 7 COMMI DA 9 A 14 L. 488/99	-	-	-	vedasi UNICO/2000 par.24.8 pagg. 82-83	-	-	-
	PLUSVALENZE DA RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA - D.Lgs. n. 358/97	-	27%	27%	27%	19%	19%	19%
	PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI DI BENI O AZIENDE IN FAVORE DEI CAF ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA	-	-	-	-	19%	19%	19%
	MAGGIORI VALORI DA DISAVANZO DI ANNULLAMENTO	-	-	-	-	-	-	6%
	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI (art. 12 e 14 L. 342/2000)	-	-	-	-	RY7 beni ammort.li 19% beni non ammort.li 15% partecipazioni 15% RY9 19% RY14 beni ammort.li 19% beni non ammort.li 15%	RY7 beni ammort.li 19% beni non ammort.li 15% partecipazioni 15% RY9 19% RY14 beni ammort.li 19% beni non ammort.li 15%	-
RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA	-	-	-	-	-	19%	19%	
MAGGIOR REDDITO IN PRESENZA DI LAVORO IRREGOLARE (art. 1 L. 383/2001)	-	-	-	-	-	10%	10% o 15%	
PATRIMONIALE	IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE	7,5 per mille	7,5 per mille	-	-	-	-	
IRAP		-	-	vedasi UNICO/99 quadro IQ pagg. 227-228	vedasi UNICO/2000 quadro IQ pagg. 10-11	vedasi UNICO/2001 quadro IQ pagg. 10-11	vedasi UNICO/2002 quadro IQ pagg. 10-12 e tab. aliq.	vedasi UNICO/2003 quadro IQ pagg. 10-12 e tab. aliq.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ART. 8 - SOCIETÀ DI CAPITALI - ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

TIPOLOGIA IMPOSTA		ANNO DI IMPOSTA						
		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
IMPOSTE SUI REDDITI	IRPEG*	aliquota ordinaria 37% aliquote agevolate vedasi 760/97 par.13 pag. 23	aliquota ordinaria 37% aliquote agevolate vedasi 760/98 paragrafo 13	aliquota ordinaria 37% aliquote agevolate vedasi UNICO/99 par. 10.1 pagg. 68-69	aliquota ordinaria 37% aliquote agevolate vedasi: UNICO/2000 par. 5.1 pagg.26-27	aliquota ordinaria 37% aliquote agevolate vedasi: UNICO/2001 par. 5.1 pagg. 30-31	aliquota ordinaria 36% aliquote agevolate vedasi UNICO/2002 par. 5.1 pagg. 32-33	aliquota ordinaria 36% ¹ aliquote agevolate vedasi UNICO/2003 par. 5.1 pagg. 35-36
	ILOR	aliquota ordinaria 16,2% aliquota agevolata vedasi 760/97 par.13 pag.22	aliquota ordinaria 16,2% aliquota agevolata vedasi 760/98 par.13	-	-	-	-	-
IMPOSTE SOSTITUTIVE	ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (ART. 29 L. 449/1997)	-	-	vedasi istruzioni UNICO/1999 paragrafo 21.12 pag. 87	vedasi istruzioni UNICO/2000 paragrafo 10.4 pag. 39	-	-	vedasi istruzioni UNICO/2003 paragrafo 10.4 pag. 53
	REGOLARIZZAZIONE DELLE ESISTENZE INIZIALI ART. 7 COMMI DA 9 A 14 L.488/99	-	-	-	vedasi istruzioni UNICO/2000 paragrafo 19.12 pagg. 72-73	-	-	-
	PLUSVALENZE DA RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA - D.LGS. N. 358/97	-	27%	27%	27%	19%	19%	19%
	PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI DI BENI O AZIENDE IN FAVORE DEI CAF (ART. 8 L. 342/2000)	-	-	-	-	19%	19%	19%
	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI (art. da 12 a 19 L. 342/2000)	-	-	-	-	RY7 beni ammort.li 19% beni non ammort.li 15% partecipazioni 15%	RY7 beni ammort.li 19% beni non ammort.li 15% partecipazioni 15%	RY4 beni ammort.li 19% beni non ammort.li 15% partecipazioni 15%
		-	-	-	-	RY9 19%	RY9 19%	-
		-	-	-	-	RY14 beni ammort.li 19% beni non ammort.li 15%	RY14 beni ammort.li 19% beni non ammort.li 15%	-
	RISERVE E FONDI ASSOGGETTABILI ALLA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO	-	misura piena 5,6% misura ridotta 2,2%	-	-	-	-	-
	MAGGIOR REDDITO IN PRESENZA DI LAVORO IRREGOLARE (art. 1 L. 383/2001)	-	-	-	-	-	10%	10% o 15%
	RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	-	-	-	-	-	19%	19%
	ORGANISMI D'INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI	-	-	12,5%	12,5%	12,5%	RH9 12,5% RH10 27%	RH9 12,5% RH10 27%
	FONDI INVESTIMENTI IMMOBILIARI CHIUSI	-	-	25%	25%	25%	25%	25%
	FONDI INVESTIMENTI IMMOBILIARI CHIUSI (dal 26/09/2001 al 31/12/2001 - D.L. 351/2001)	-	-	-	-	-	1% valore netto contabile del fondo	1% valore netto contabile del fondo
	FONDI PENSIONE	-	-	vedasi UNICO/1999 par. 12.3 pag. 73	vedasi UNICO/2000 par. 9.3 pag. 37	vedasi UNICO/2001 par. 9.3 pag. 41	vedasi UNICO/2002 par. 9.2 pag. 48	vedasi UNICO/2003 par. 9.2 pag. 48
	CONTRATTI DI ASSICURAZIONI SULLA VITA	-	-	-	-	-	11% o 12,5% vedasi UNICO/2002 par. 9.3 pagg. 48-49	11% o 12,5% vedasi UNICO/2003 par. 9.3 pag. 51
	RISERVE MATEMATICHE DEI RAMI VITA	-	-	-	-	-	-	Vedasi UNICO/2003 par. 18.11 pag. 96
	FONDI TRASFERITI AL FONDO RISCHI BANCARI GENERALI	-	-	-	-	19%	19%	19%
	MAGGIORI VALORI DA DISAVANZO DI ANNULLAMENTO	-	-	-	-	-	-	6%
	REDDITI DI FONTE ESTERA ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA	-	vedasi 760/98 quadro RP paragrafo 20	vedasi UNICO/1999 quadro RP par. 18.1 pag. 80	-	-	-	-
	REDDITI DERIVANTI DA CFC	-	-	-	-	-	-	vedasi UNICO/2003 par.11.1 pag. 54
PATRIMONIALE	IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE	7,5 per mille	7,5 per mille	-	-	-	-	-
IRAP		-	-	vedasi UNICO/99 quadro IQ pagg. 197-198	vedasi UNICO/2000 quadro IQ pagg. 15-16	vedasi UNICO/2001 quadro IQ pagg. 13-16	vedasi UNICO/2002 quadro IQ pag. 13-15 e tab. aliq.	vedasi UNICO/2003 quadro IQ pag. 12-14 e tab. aliq.

* Per i periodi di imposta interessati, va considerata la rideterminazione del reddito agevolato effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133 del 1999.

¹ Aliquota ordinaria del 34% per i soggetti con periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ART. 8 - ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

TIPOLOGIA IMPOSTA		ANNO DI IMPOSTA						
		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
IMPOSTE SUI REDDITI E RELATIVE ADDIZIONALI	IRPEG	aliquota ordinaria 37% aliquota agevolata: vedasi 760bis/97 quadro B	aliquota ordinaria 37% aliquota agevolata: vedasi 760bis/98 par. 25 pag.45	aliquota ordinaria 37% aliquota agevolata: vedasi UNICO/1999 par. 23.1 pag.114	aliquota ordinaria 37% aliquota agevolata vedasi UNICO/2000 par. 16.1 pagg. 65-66	aliquota ordinaria 37% aliquota agevolata vedasi UNICO/2001 par. 16.1 pagg. 60-61	aliquota ordinaria 36% aliquota agevolata vedasi UNICO/2002 par. 16.1 pagg. 62-63	aliquota ordinaria 36% ¹ aliquota agevolata vedasi UNICO/2003 par. 16.1 pagg. 65-67
	ILOR	aliquota ordinaria 16,2% aliquota agevolata: vedasi 760bis/97 quadro B	aliquota ordinaria 16,2% aliquota agevolata: vedasi 760bis/98 par. 25 pag. 44	-	-	-	-	-
IMPOSTE SOSTITUTIVE	REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA		vedasi 760bis/98 par. 20 pagg. 37-38	vedasi UNICO/1999 par. 18.1 pagg. 94-95	vedasi UNICO/2000 par. 15 pag. 64	vedasi UNICO/2001 par. 15 pag. 59	vedasi UNICO/2002 par. 15.1 pag. 61	vedasi UNICO/2003 par. 15.1 pagg. 61-64
	PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI IN GARANZIA	-	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	IMPOSTA SOSTITUTIVA EX ART. 14 D.LGS. 1997 N. 461 REGIME ANALITICO	-	-	25%	-	-	-	-
	IMPOSTA SOSTITUTIVA EX ART. 14 D.LGS. 1997 N. 461 REGIME FORFETTARIO	-	-	2,1%	-	-	-	-
	PLUSVALENZE REALIZZATE ENTRO IL 30/06/1998 (D.L. 28/01/91 n. 27)	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	PLUSVALENZE REALIZZATE DAL 01/07/1998 DERIVANTI DA CESSIONI DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	-	-	27%	27%	27%	27%	27%
	ALTRE PLUSVALENZE REALIZZATE DAL 01/07/1998	-	-	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
	PARTECIPAZIONE RIVALUTATA	-	-	-	-	-	-	4% part. qual. 2% part. non qual.
	REGOLARIZZAZIONE DELLE ESISTENZE INIZIALI art. 7 COMMI DA 9 A 14 L. 488/99	-	-	-	vedasi UNICO/2000 par. 22.8 pagg. 96-97	-	-	-
	PLUSVALENZE DA RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA -D.lgs.n. 358/97.	-	27%	27%	27%	19%	19%	19%
	PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI DI BENI O AZIENDE IN FAVORE DEI CAF (ART.8 L.342/2000)	-	-	-	-	19%	19%	19%
	MAGGIORI VALORI DA DISAVANZO DI ANNULLAMENTO	-	-	-	-	-	-	6%
	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI (da art 12 a 19 L. 342/2000)	-	-	-	-	beni ammort.li 19% beni non ammort.li 15% partecipazioni 15%	beni ammort.li 19% beni non ammort.li 15% partecipazioni 15%	beni ammort.li 19% beni non ammort.li 15% partecipazioni 15%
	MAGGIOR REDDITO IN PRESENZA DI LAVORO IRREGOLARE (art. 1 L. 383/2001)	-	-	-	-	-	-	10% o 15%
	RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA	-	-	-	-	-	19%	19%
	FONDI PENSIONE E FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI	-	-	-	-	-	vedasi UNICO/2002 par. 24.5 pagg. 95-98	vedasi UNICO/2003 par. 24.4 pagg. 108-111
CFC	REDDITI DERIVANTI DA CFC						vedasi UNICO/2003 quadro RM par. 15.2 pag. 64	
	RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI	-	-	-	-	-	4%	
PATRIMONIALE	IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE	7,5 per mille	7,5 per mille	-	-	-	-	
IRAP		-	-	vedasi UNICO/99 quadro IQ pagg. 219-220	vedasi UNICO/2000 quadro IQ pagg. 11-12	vedasi UNICO/2001 quadro IQ pagg. 11-13	vedasi UNICO/2002 quadro IQ pagg.11-13 e tab. aliq.	vedasi UNICO/2003 quadro IQ pagg.11-13 e tab. aliq.

¹ Aliquota ordinaria del 34% per i soggetti con periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003.

DEFINIZIONE AUTOMATICA ART. 9 - PERSONE FISICHE

TIPOLOGIA IMPOSTA		ANNO DI IMPOSTA						
		1997	1998	1999	2000	2001	2002	
IMPOSTE SUI REDDITI E RELATIVE ADDIZIONALI	IRPEF***	RN5 + RJ17 col.2	RN5 + RJ17 col. 2	RN6 col. 3 + RJ18 col. 2	RN6 col. 3 + RJ12	RN6 + RJ12	RN6 + RJ13	
	ILOR	RO4	-	-	-	-	-	
	ADDIZIONALE REGIONALE	-	RV2	RV2	RV2	RV2	RV2	
	ADDIZIONALE COMUNALE	-	-	RV9	RV10	RV10	RV10	
	AA	REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA (Quadro RM)	RM15 col. 5 e RM16 col. 2	RM16 col. 5 e RM17 col. 2	RM15 col. 5 e RM16 col. 2	RM15 col. 5 e RM16 col. 2	RM15 col. 5 e RM16 col. 2	RM15 col. 5 e RM16 col. 2
	AB	PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI IN GARANZIA	RM13 col.2	RM14 col.2	RM14 col.2	RM14 col.2	RM14 col.2	RM14 col.2
	AP	RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI	-	-	-	-	-	RM23, col 2 RM24 col 2
	AQ	REDDITI DERIVANTI DA CFC	-	-	-	-	-	RM25, col. 6
	AC	PLUSVALENZE DA CESSIONI DI AZIONI, QUOTE RAPPRESENTATIVE DI CAPITALE, ECC. (Quadro RT)	RT6	RT6, RT16, RT22, RT33, e RT43	RT6, RT17 e RT28	RT6, RT17 e RT28	RT6, RT16 e RT27	RT6, RT16 e RT27
	AR	PARTECIPAZIONI RIVALUTATE	-	-	-	-	-	Da RT35, col.3 a RT40 col. 3
	AD	PLUSVALENZE DA RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI - D.Lgs.n. 358/97. (Quadro RQ)	RQ4 col.1	RQ4 col. 1	RQ4 col. 1	RQ4	RQ4	RQ4
	AE	PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI DI BENI O AZIENDE IN FAVORE DEI CAF	-	-	-	RQ11	RQ11	RQ11
	AF	ESCLUSIONE DAL PATRIMONIO DELL'IMPRESA DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE	RY7 + RY10	-	RY10	-	-	-
	AG	RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI (art 12 e 14 L. 342/2000)	-	-	-	RY7	RY7	-
	AH	RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA (art. 4 L. 448/2001)	-	-	-	-	RY13 col. 4	RY5 col. 4
	AI	MAGGIOR REDDITO IN PRESENZA DI LAVORO IRREGOLARE (art. 1 L.383/2001)	-	-	-	-	RE21 col. 2, RG26 col.2 RF40 col. 1	RE21 col. 2, RG29 col.2 RF45 col. 2
	AL	NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (art. 13 L. 388/2000)	-	-	-	-	RE21 col. 2 RG26 col.2	RE21 col. 2 RG29 col.2
	AM	ATTIVITA' MARGINALI (art. 14 L. 388/2000)	-	-	-	-	RE21 col. 2 RG26 col.2	RE21 col. 2 RG29 col.2
	AN	RIVALUTAZIONI TFR	-	-	-	-	RM18 col. 2	RM18 col. 2
	AO	REGOLARIZZAZIONE DELLE ESISTENZE INIZIALI ART. 7 COMMI DA 9 A 14 L. 488/99	-	-	RS24	-	-	-
PATRIMONIALE	IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE	RK12	-	-	-	-	-	
IRAP		-	Somma da IQ47 a IQ67 colonna 6	Somma da IQ47 a IQ67 colonna 6	IQ89	IQ90	IQ90	

* Per i periodi di imposta interessati, va considerata la rideterminazione del reddito agevolato effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133 del 1999.

** Se non obbligati alla compilazione del quadro RJ, va considerata l'imposta da reddito agevolato DIT determinata nel quadro RH.

DEFINIZIONE AUTOMATICA ART. 9 - RIF. MODELLO 730/3

TIPOLOGIA IMPOSTA		MODELLO					
		1997	1998	1999	2000	2001	2002
IMPOSTE SUI REDDITI E RELATIVE ADDIZIONALI	IRPEF	rigo 10	rigo 10	rigo 11	rigo 11	rigo 12	rigo 12
	ADDIZIONALE REGIONALE	-	rigo 28	rigo 30	rigo 33	rigo 35	rigo 35
	ADDIZIONALE COMUNALE	-	-	rigo 33	rigo 36	rigo 38	rigo 38

DEFINIZIONE AUTOMATICA ART. 9 - SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

TIPOLOGIA IMPOSTA		ANNO DI IMPOSTA						
		1997	1998	1999	2000	2001	2002	
IMPOSTE SUI REDDITI <small>codice identificativo</small>	ILOR	RO11	-	-	-	-	-	
	BA REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA	RI16	RI16	RM15	RM15	RM15	RM21	
	BB PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI IN GARANZIA	RI17 col. 2	RI17 col.2	RM16 col.2	RM16 col.2	RM16 col.2	RM22 col.2	
	BQ RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI	-	-	-	-	-	RM13, col 2 RM14 col 2	
	BC PLUSVALENZE REALIZZATE ENTRO IL 30/06/1998 (D.L. 28/01/1991 N. 27)	RU6	RU6	RT6	RT6	RT6	RT6	
	BR PARTECIPAZIONI RIVALUTATE	-	-	-	-	-	Da RT35, col.3 a RT40 col. 3	
	BD IMPOSTA SOSTITUTIVA EX ART. 14 D.LGS. 1997 N. 461 REGIME ANALITICO	-	RU16	-	-	-	-	
	BE IMPOSTA SOSTITUTIVA EX ART. 14 D.LGS. 1997 N. 461 REGIME FORFETTARIO	-	RU22	-	-	-	-	
	BF PLUSVALENZE REALIZZATE DAL 01/07/1998 DERIVANTI DA CESSIONI DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	-	RU33	RT17	RT17	RT16	RT16	
	BG ALTRE PLUSVALENZE REALIZZATE DAL 01/07/1998	-	RU43	RT28	RT28	RT27	RT27	
	BH ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE	-	RT8	RT8	-	RY21	RY13	
	BI REGOLARIZZAZIONE DELLE ESISTENZE INIZIALI art.7 COMMI DA 9 A 14 L.488/99	-	-	RS36	-	-	-	
	BL PLUSVALENZE DA RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA - D.Lgs.n. 358/97.	RY6 col. 1	RY6, col. 1	RQ6, col. 1	RQ6	RQ6	RQ6	
	BM PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI DI BENI O AZIENDE IN FAVORE DEI CAF ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA	-	-	-	RQ14	RQ14	RQ14	
	BS MAGGIORI VALORI DA DISAVANZO DI ANNULLAMENTO	-	-	-	-	-	RQ20	
	BN IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI (art 12 e 14 L. 342/2000)	-	-	-	RY7	RY7	-	
	BO RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA	-	-	-	-	RY13 col.4	RY5 col.4	
	BP MAGGIOR REDDITO IN PRESENZA DI LAVORO IRREGOLARE (art. 1 L. 383/2001)	-	-	-	-	RF49 col. 1 RG26 col. 1 RE21 col. 1	RF53 col. 2 RG29 col. 2 RE21 col. 2	
	PATRIMONIALE	IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE	RK14	-	-	-	-	-
	IRAP			somma da IQ35 a IQ55 colonna 6	somma da IQ40 a IQ60 colonna 6	IQ89	IQ90	IQ90

DEFINIZIONE AUTOMATICA ART. 9 - SOCIETÀ DI CAPITALI - ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

TIPOLOGIA IMPOSTA		ANNO DI IMPOSTA					
		1997	1998	1999	2000	2001	2002
IMPOSTE SUI REDDITI	IRPEG*	RG20	RG10	RN11	RN11	RN12	RN13
	ILOR	RG4	-	-	-	-	-
IMPOSTE SOSTITUTIVE	CA ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (art. 29 L. 449/1997)	-	RV8	RP8	-	RY29, col. 2	RY16
	CB REGOLARIZZAZIONE DELLE ESISTENZE INIZIALI ART. 7 COMMI DA 9 A 14 L. 488/99	-	-	RS99	-	-	-
	CC PLUSVALENZE DA RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA D.lgs. n. 358/97.	RH6 col.1	RH6 col.1	RQ6 col.1	RQ6	RQ6	RQ6
	CD PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI DI BENI O AZIENDE IN FAVORE DEI CAF (art. 8 L.342/2000)	-	-	-	RQ16	RQ16	RQ16
	CE IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI (da art. 12 a 19 L. 342/2000)	-	-	-	RY7; RY9 col.2; RY14 col.3	RY7; RY9 col.2; RY14 col.3	RY4
	CF MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO SU RISERVE E FONDI	RF15	-	-	-	-	-
	CG RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	-	-	-	-	RY21col.4	RY8 col.4
	CH MAGGIOR REDDITO IN PRESENZA DI LAVORO IRREGOLARE (art. 1 L.383/2001)	-	-	-	-	RN7	RN7, col. 3
	CI ORGANISMI D'INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI	-	RU9 col.1	RH9 col.1	RH9 col.1	RH9 col.1; RH10 col.1	RH9 col.1; RH10 col.1
	CL FONDI INVESTIMENTI IMMOBILIARI CHIUSI	-	RK32	RG32	RG32	RG32	RG32
	CM FONDI INVESTIMENTI IMMOBILIARI CHIUSI (dal 26/09/2001 al 31/12/2001- D.L. 351/2001)	-	-	-	-	RG47 col.4	RG47 col.4
	CN FONDI PENSIONE	-	R11;R12; R13 col.1	R11;R12; R13 col.1	R11;R12; R13 col.1	R12 col.10, 11,13,14	R12 col.10, 11,13,14
	CO FONDI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (art. 9 L.9/12/98 n. 431)	-	-	-	RI5	-	-
	CP CONTRATTI DI ASSICURAZIONI SULLA VITA	-	-	-	-	RI5 col.4	RI5 col.3
	CQ FONDI TRASFERITI AL FONDO RISCHI BANCARI GENERALI	-	-	-	RS77 col.3	RS77col.3	RS77col.3
	CS RISERVE MATEMATICHE DEI RAMI VITA	-	-	-	-	-	RS80, col. 2
	CT MAGGIORI VALORI DA DISAVANZO DI ANNULLAMENTO	-	-	-	-	-	RS86
	CR REDDITI DI FONTE ESTERA ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA	RP3 col.5	RP3 col.5	-	-	-	-
	CU REDDITI DERIVANTI DA CFC	-	-	-	-	-	Da RM1, col.6 a RM4, col. 6
	PATRIMONIALE	IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE	RK16	-	-	-	-
IRAP		-	somma da IQ64 a IQ84 colonna 6	somma da IQ65 a IQ85 colonna 6	IQ89	IQ90	IQ91

* Per i periodi di imposta interessati, va considerata la rideterminazione del reddito agevolato effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133 del 1999.

DEFINIZIONE AUTOMATICA ART. 9 - ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

TIPOLOGIA IMPOSTA		ANNO DI IMPOSTA					
		1997	1998	1999	2000	2001	2002
IMPOSTE SUI REDDITI	IRPEG	RB35	RB18	RN18	RN18	RN18	RN20
	ILOR	RB11	-	-	-	-	-
codice identificativo							
DA	REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA	RP3, RP6	RP3, RP6	RM4col.2	RM4 col.2	RM4 col.2	RM4 col.2
DB	PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI IN GARANZIA	RP7 col.2	RP7 col.2	RM5 col.2	RM5 col.2	RM5 col.2	RM5 col.2
DC	IMPOSTA SOSTITUTIVA EX ART. 14 D.LGS. 1997 N. 461 REGIME ANALITICO	-	RO16	-	-	-	-
DD	IMPOSTA SOSTITUTIVA EX ART. 14 D.LGS. 1997 N. 461 REGIME FORFETTARIO	-	RO22	-	-	-	-
DE	PLUSVALENZE REALIZZATE ENTRO IL 30/06/1998 (D.L. 28/01/91 n. 27)	RO6	RO6	RT6	RT6	RT6	RT6
DF	PLUSVALENZE REALIZZATE DAL 01/07/1998 DERIVANTI DA CESSIONI DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	-	RO33	RT17	RT17	RT16	RT16
DG	ALTRE PLUSVALENZE REALIZZATE DAL 01/07/1998	-	RO43	RT28	RT28	RT27	RT27
DP	PARTECIPAZIONI RIVALUTATE	-	-	-	-	-	Da RT35, col. 3 a RT40, col. 3
DH	REGOLARIZZAZIONE DELLE ESISTENZE INIZIALI art. 7 COMMI DA 9 A 14 L. 488/99			RS35			
DI	PLUSVALENZE DA RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA D.lgs.n. 358/97.	RN2 col.1	RN2 col.1	RQ2	RQ2	RQ2	RQ2
DL	PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI DI BENI O AZIENDE IN FAVORE DEI CAF (ART.8 L.342/2000)	-	-	-	RQ9	RQ10	RQ10
DQ	MAGGIORI VALORI DA DISAVANZO DI ANNULLAMENTO	-	-	-	-	-	RQ18
DR	MAGGIOR REDDITO IN PRESENZA DI LAVORO IRREGOLARE	-	-	-	-	-	RE21, col. 2 RG29, col. 2 RF48, col. 2
DM	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI (da art 12 a 19 L. 342/2000)	-	-	-	RY7	RY7	RY4
DN	RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA	-	-	-	-	RY13 col.4	RY8 col.4
DO	FONDI PENSIONE E FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI	-	-	-	-	RY16 coll. 10-11 13-14-15	RY11 coll. 10-11 13-14-15
DS	REDDITI DERIVANTI DA CFC	-	-	-	-	-	DA RM6, col.6 a RM9, col. 6
DT	RIVALUTAZIONE TERRENI						RM10, col. 2 RM11, col. 2
PATRIMONIALE	IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE	RK13	-	-	-	-	-
IRAP		-	somma da IQ48 a IQ68 colonna 6	somma da IQ48 a IQ68 colonna6	IQ89	IQ90	IQ90

DEFINIZIONE AUTOMATICA ART. 9 - RIFERIMENTO 101-CUD

DATI	ANNO DI IMPOSTA					
	101	CUD				
	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TOTALE DETRAZIONI	RIGO 8	RIGO 8	RIGO 8	RIGO 9	RIGO 22	RIGO 25
RITENUTE	RIGO 9	RIGO 9	RIGO 9	RIGO 10	RIGO 5	RIGO 10
IMPOSTA LORDA IRPEF	RIGO 8+RIGO 9	RIGO 8+RIGO 9	RIGO 8+RIGO 9	RIGO 9+RIGO 10	RIGO 22+RIGO 5	RIGO 6+RIGO 10 + RIGO 25
ADDIZIONALE REGIONALE	-	RIGO 20	RIGO 16	RIGO 11	RIGO 7	RIGO 11
ADDIZIONALE COMUNALE	-	-	RIGO 18	RIGO 12	RIGO 8	RIGO 12

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA - DEFINIZIONE AUTOMATICA ARTT. 8 E 9 - IVA

TABELLE							
TABELLA ALIQUOTE IVA	Dal 1° gennaio 1997 al 30 settembre 1997	4%	10%	16%	19%	-	-
	Dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2002	4%	10%	20%	-	-	-
TABELLA PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE	Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997	2%	6%	8,5%	9%	-	-
	Dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2002	2%	7%	7,5%	8,5%	9%	12,5%

ELENCO CODICI REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto